SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 132° — Numero 183

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 6 agosto 1991** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 29 luglio 1991 n 243.

Università non statali legalmente riconosciute.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato:

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Le università e gli istituti superiori non statali legalmente riconosciuti operano nell'ambito delle norme dell'articolo 33, ultimo comma, della Costituzione e delle leggi che li riguardano, nonché dei princìpi generali della legislazione in materia universitaria in quanto compatibili.

Art. 2.

1. Lo Stato può concedere contributi, nei limiti stabiliti dalla presente legge, alle università e agli istituti superiori non statali legalmente riconosciuti che abbiano ottenuto l'autorizzazione a rilasciare titoli di studio universitario aventi valore legale, ai sensi dell'articolo 6 della legge 7 agosto 1990, n. 245.

Art. 3.

1. L'università o l'istituto superiore non statale che intende avvalersi del contributo dello Stato di cui alla presente legge presenta annualmente al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di seguito denominato «Ministro», il bilancio preventivo dell'esercizio in corso, il bilancio consuntivo dell'anno precedente e una relazione sulla struttura e sul funzionamento dell'università stessa, con l'indicazione di dati statistici e informativi riguardanti: il numero degli studenti; le facoltà, i corsi di laurea, le scuole, i corsi di dottorato di ricerca, i dipartimenti e gli istituti; l'organico del personale docente e non docente; la dotazione di strumentario scientifico, tecnico e di biblioteca; la consistenza e il grado di disponibilità delle strutture immobiliari adibite alle attività universitarie; le condizioni finanziarie con specificazione delle entrate derivanti dalle tasse e dai contributi studenteschi.

2. Il Ministro può chiedere al rettore dell'università chiarimenti sui dati forniti entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione di cui al comma 1. Il Ministro può inoltre disporre ispezioni al fine di accertare la sussistenza dei requisiti richiesti dalla presente legge e dichiarati dalle università o istituti superiori non statali.

3. Il contributo da assegnare a ciascuna università è determinato sulla base di criteri oggettivi, che tengano conto degli elementi di cui al comma 1, stabiliti con apposito decreto del Ministro. Ogni università riserva una quota del contributo statale agli studenti capaci e meritevoli privi di mezzi mediante borse di studio o forme di esenzione dal pagamento di tasse e contributi studenteschi.

4. Il Ministro riferisce al Parlamento annualmente sui criteri e le procedure adottate nell'erogazione dei contributi.

Art. 4.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai professori ed ai ricercatori universitari in servizio presso le università non statali si applica, ai fini del trattamento di quiescenza, la disciplina prevista per i dipendenti civili dello Stato dal testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni ed integrazioni, quando ciò sia previsto da apposita norma statutaria. I provvedimenti di attribuzione del trattamento di quiescenza sono adottati con la stessa procedura prevista per il personale delle università statali.

2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, le università non statali sono tenute al versamento in conto entrate Tesoro di una ritenuta a carico del personale nella misura fissata dall'articolo 13 della legge 29 aprile 1976, n. 177, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché al versamento di un contributo pari a due volte l'importo della ritenuta predetta. Tale obbligo è riferito a tutti i periodi di servizio effettivo valutabili ai fini del trattamento di quiescenza.

3. Per la ricongiunzione di tutti i periodi assicurativi connessi con il servizio prestato presso le università non statali, con iscrizione a forme obbligatorie di previdenza diverse da quella prevista per i dipendenti statali, si applica l'articolo 6 della legge 7 febbraio 1979, n. 29. La stessa disposizione si applica anche per la ricongiunzione di tutti i servizi o periodi riconosciuti utili a carico di eventuali fondi sostitutivi e integrativi di previdenza esistenti presso le predette università non statali, nonché per il trasferimento dei contributi versati nei fondi stessi.

4. Il personale di cui al comma 1 è iscritto, ai fini del trattamento di previdenza, all'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i dipendenti statali (ENPAS), quando ciò sia previsto da apposita norma statutaria.

5. Per le finalità di cui al comma 4, le università non statali provvedono a versare all'ENPAS l'indennità di anzianità, maturata da ciascun dipendente alla data di iscrizione a quest'ultimo Ente. Per i periodi di servizio che abbiano comunque dato luogo a versamento di contributi all'ENPAS gli stessi restano acquisiti al predetto Ente, sempreché i periodi medesimi non siano stati ricongiunti ai sensi dell'articolo 28 della legge 29 gennaio 1986, n. 23.

6. Ai fini della ricongiunzione nell'ambito della gestione previdenziale ENPAS di tutti i servizi o periodi già riconosciuti utili ai fini dei preesistenti trattamenti di

fine servizio presso le università non statali, l'Ente stesso, in relazione alla posizione giuridica ed economica rivestita dal personale interessato ed all'anzianità di servizio maturata alla data di iscrizione, determina in via teorica l'importo dell'indennità di buonuscita riferita alla predetta data di iscrizione, secondo le disposizioni del proprio ordinamento.

7. L'eventuale eccedenza tra l'importo versato dall'università per l'indennità maturata dai singoli dipendenti e l'importo teorico di cui al comma 6 è liquidata, a cura dell'ENPAS, ai medesimi, entro tre mesi dall'effettivo versamento di quanto dovuto dall'università allo stesso titolo.

8. Ai fini delle assicurazioni obbligatorie contro la tubercolosi e la disoccupazione involontaria e dei versamenti per il finanziamento delle finalità del soppresso Ente nazionale per l'assistenza agli orfani dei lavoratori italiani (ENAOLI), le università non statali legalmente riconosciute sono soggette alla disciplina delle università statali.

Art. 5.

1. Per la concessione dei contributi di cui alla presente legge in favore delle università e degli istituti superiori non statali è autorizzata la spesa di lire 87 miliardi per l'anno 1991 e di lire 127 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993, da iscrivere in apposito capitolo di nuova istituzione dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

2. Alla libera Università degli studi di Urbino è inoltre assegnata la somma di lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993, finalizzata ad interventi per le opere di edilizia.

3. Dall'anno finanziario 1994, la spesa di cui al comma 1 è determinata dalla legge finanziaria ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *d)*, della legge 5 agosto 1978, n. 468, come modificato dall'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362.

4. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a lire 87 miliardi per l'anno 1991 e lire 127 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993, si provvede:

a) quanto a lire 87 miliardi per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1991, all'uopo utilizzando l'accantonamento «Università non statali legalmente riconosciute (di cui almeno 32.000 milioni annui da destinarsi quale contributo all'Università degli studi di Urbino)»;

b) quanto a lire 40 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993, mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 1501 dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica intendendosi corrispondentemente soppressa l'autorizzazione di spesa relativa alla concessione di contributi alle università non statali prevista dalla legge 18 dicembre 1951, n. 1551, e successive modificazioni ed integrazioni.

5. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2, pari a lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993 al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, all'uopo utilizzando l'accantonamento «Interventi per le opere di edilizia a favore dell'Università degli studi di Urbino».

6. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

7. Il primo comma dell'articolo 14 della legge 18 dicembre 1951, n. 1551, e successive modificazioni ed integrazioni, è abrogato.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 luglio 1991

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

RUBERTI, *Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all'art. 1:

— L'art. 33 della Costituzione così recita:

«Art. 33. — L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento.

La Repubblica detta le norme generali sull'istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi.

Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato.

La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali.

È prescritto un esame di Stato per l'ammissione ai vari ordini e gradi di scuole, o per la conclusione di essi e per l'abilitazione all'esercizio professionale.

Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato».

Nota all'art. 2:

— L'art. 6 della legge n. 245/1990 (Norme sul piano triennale di sviluppo dell'università e per l'attuazione del piano quadriennale 1986-1990) è così formulato:

«Art. 6 *(Università non statali)*. — 1. L'autorizzazione a rilasciare titoli di studio universitari aventi valore legale è conferita a istituzioni, promosse o gestite da enti e da privati, con decreto del Ministro, secondo le espresse indicazioni contenute nel piano su conforme parere delle competenti commissioni parlamentari.

2. Le università non statali, in possesso dell'autorizzazione di cui al comma 1, possono attivare, con modifica statutaria, nuovi corsi di studi al cui termine sia previsto dagli ordinamenti vigenti il rilascio di titoli aventi valore legale, quando i corsi vengano istituiti nelle sedi delle predette università. Nuovi corsi possono essere istituiti in altre sedi solo se espressamente previsti dal piano.

3. Ferme restando le disposizioni per l'assegnazione alle università non statali dei contributi dello Stato in relazione alle strutture didattiche e scientifiche deliberate alla data di entrata in vigore della presente legge, nel caso di attivazione di nuove strutture i contributi sono erogati tenendo conto esclusivamente di quelle la cui istituzione è prevista nel piano».

Note all'art. 4:

— Il D.P.R. n. 1092/1973 reca: «Testo unico sulle pensioni dei dipendenti civili e militari dello Stato».

— L'art. 13 della legge n. 177/1976 (Collegamento delle pensioni del settore pubblico alla dinamica delle retribuzioni. Miglioramento del trattamento di quiescenza del personale statale e degli iscritti alle casse pensioni degli istituti di previdenza) così prevede:

«Art. 13 *(Ritenute in conto entrate Tesoro).* — A decorrere dal 1° gennaio 1976, i dipendenti dello Stato sono sottoposti alla ritenuta in conto entrate Tesoro del 7 per cento dell'80 per cento;

1) dello stipendio lordo e della tredicesima mensilità;

2) dell'assegno perequativo pensionabile di cui alla legge 15 novembre 1973, n. 734, e degli analoghi assegni o indennità di cui alle leggi 27 ottobre 1973, n. 628, 30 luglio 1973, n. 477, 30 novembre 1973, n. 766, 16 novembre 1973, n. 728 e 27 dicembre 1973, n. 851;

3) dell'indennità di funzione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, ed alla legge 10 dicembre 1973, n. 804;

4) dell'assegno personale di cui all'art. 202 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

5) dell'indennità integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni ed integrazioni, compreso l'importo corrisposto sulla tredicesima mensilità;

6) dei restanti assegni pensionabili non considerati ai fini della maggiorazione della base pensionabile di cui agli articoli 15 e 16.

Agli effetti del precedente comma, gli assegni imponibili si considerano integralmente anche se dovuti in misura ridotta.

A decorrere dal 1° gennaio 1976 è soppresso il secondo comma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092».

— L'art. 6 della legge n. 29/1979 (Ricongiunzione dei periodi assicurativi dei lavoratori ai fini previdenziali) così stabilisce:

«Art. 6. — In deroga a quanto previsto dagli articoli precedenti, la ricongiunzione dei periodi assicurativi connessi al servizio prestato presso enti pubblici, dei quali la legge abbia disposto o disponga la soppressione ed il trasferimento del personale ad altri enti pubblici, avviene d'ufficio presso la gestione previdenziale dell'ente di destinazione e senza oneri a carico dei lavoratori interessati.

A tal fine, le gestioni assicurative di provenienza versano a quelle di destinazione i contributi di propria pertinenza maggiorati dell'interesse composto annuo al tasso del 4,50 per cento, secondo i criteri di cui all'articolo 5, quarto, quinto e sesto comma.

Eventuali ulteriori periodi di iscrizione ad altre gestioni possono essere ricongiunti ai sensi e con le modalità di cui agli articoli 1 e 2».

— L'art. 28 della legge n. 23/1986 (Norme sul personale tecnico ed amministrativo delle Università) così sancisce:

«Art. 28 *(Ricongiungiunzione dei servizi ai fini del trattamento di buonuscita).* — 1. Nei confronti del personale docente e non docente già dipendente da enti universitari non statali inquadrato ovvero immesso nei corrispondenti ruoli o qualifiche funzionali del personale delle Università statali si applica, per la ricongiunzione dei servizi ai fini del trattamento di buonuscita, la disciplina di cui all'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761. La medesima disciplina si applica in caso di passaggio dai ruoli del personale docente e non docente delle Università statali ai ruoli del personale di enti universitari non statali.

2. Il personale dipendente da enti universitari soppressi, al quale sia stata liquidata l'indennità di fine servizio a carico degli enti di provenienza, potrà chiedere la ricongiunzione, ai fini previdenziali, del precedente servizio con quello statale entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero dalla successiva data di inquadramento o di immissione in ruolo, mediante domanda da presentare all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali».

Note all'art. 5:

— L'art. 11 della legge n. 468/1978 (Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio), così dispone:

«Art. 11 *(Legge finanziaria).* — 1. Il Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro delle finanze, presenta al Parlamento, entro il mese di settembre, il disegno di legge finanziaria.

2. La legge finanziaria, in coerenza con gli obiettivi di cui al comma 2 dell'articolo 3, dispone annualmente il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio pluriennale e provvede per il medesimo periodo, alla regolazione annuale delle grandezze previste dalla legislazione vigente al fine di adeguarne gli effetti finanziari agli obiettivi.

3. La legge finanziaria non può introdurre nuove imposte, tasse e contributi, né può disporre nuove o maggiori spese, oltre a quanto previsto dal presente articolo. Essa contiene:

a) le variazioni delle aliquote, delle detrazioni e degli scaglioni, le altre misure che incidono sulla determinazione del *quantum* della prestazione, afferenti imposte indirette, tasse, canoni, tariffe e contributi in vigore, con effetto, di norma, dal 1° gennaio dell'anno cui essa si riferisce, nonché le correzioni delle imposte conseguenti all'andamento dell'inflazione;

b) il livello massimo del ricorso al mercato finanziario e del saldo netto da finanziare in termini di competenza, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, comprese le eventuali regolazioni contabili pregresse specificamente indicate;

c) la determinazione, in apposita tabella, per le leggi che dispongono spese a carattere pluriennale, delle quote destinate a gravare su ciascuno degli anni considerati;

d) la determinazione, in apposita tabella, della quota da iscrivere nel bilancio di ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale per le leggi di spesa permanente la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria;

e) la determinazione, in apposita tabella, delle riduzioni, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, di autorizzazioni legislative di spesa;

f) gli stanziamenti di spesa, in apposita tabella, per il rifinanziamento, per non più di un anno di norme vigenti che prevedono interventi di sostegno dell'economia classificati fra le spese in conto capitale;

g) gli importi dei fondi speciali previsti dall'articolo 11-*bis* e le corrispondenti tabelle;

h) l'importo complessivo massimo destinato, in ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, al rinnovo dei contratti del pubblico impiego a norma dell'articolo 15 della legge 29 marzo 1983, n. 93, ed alle modifiche del trattamento economico e normativo del personale dipendente da pubbliche amministrazioni non compreso nel regime contrattuale;

i) altre regolazioni meramente quantitative rinviate alla legge finanziaria dalle leggi vigenti.

4. La legge finanziaria indica altresì quale quota delle nuove o maggiori entrate per ciascun anno compreso nel bilancio pluriennale non può essere utilizzata per la copertura di nuove o maggiori spese.

5. In attuazione dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, la legge finanziaria può disporre, per ciascuno degli anni compresi nel bilancio, pluriennale, nuove o maggiori spese correnti, riduzioni di entrata e nuove finalizzazioni nette da iscrivere, ai sensi dell'articolo 11-*bis*, nel fondo speciale di parte corrente, nei limiti delle nuove o maggiori entrate tributarie, extratributarie e contributive e delle riduzioni permanenti di autorizzazioni di spesa corrente.

6. In ogni caso, ferme restando le modalità di copertura di cui al comma 5, le nuove o maggiori spese disposte con la legge finanziaria non possono concorrere a determinare tassi di evoluzione delle spese medesime, sia correnti che in conto capitale, incompatibili con le regole determinate, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera *e)*, nel documento di programmazione economico-finanziaria, come deliberato dal Parlamento».

— Il testo dell'art. 14, della legge n. 1551/1951 (Aumento dei contributi statali a favore delle università e degli istituti superiori e dei contributi per l'assistenza agli studenti; ampliamento delle esenzioni tributarie per gli studenti capaci e meritevoli; adeguamento delle tasse

e soprattasse universitarie), e successive modificazioni ed integrazioni, è il seguente:

«Art. 14. — Alle Università libere può essere concesso un contributo ai sensi del secondo comma dell'art. 1 a compenso delle minori entrate determinate dalla entrata in vigore della presente legge.

Vengono prorogate per l'anno accademico 1950-51 le disposizioni di cui all'art. 2 della legge 10 novembre 1949, n. 852».

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1300):

Presentato dal Ministro della pubblica istruzione (GALLONI) il 29 agosto 1988.

Assegnato alla 7ª commissione (Pubblica istruzione), in sede referente, il 12 ottobre 1988, con pareri delle commissioni 1ª e 5ª

Esaminato dalla 7ª commissione il 18 gennaio 1989; 9 maggio 1989; 22, 30 novembre 1989; 13 dicembre 1989.

Relazione scritta annunciata il 19 dicembre 1989 (atto n. 1300/*A* - relatore sen. SPITELLA).

Esaminato in aula e approvato il 20 dicembre 1989.

Camera dei deputati (atto n. 4463):

Assegnato alla VII commissione (Cultura), in sede referente, il 18 gennaio 1990, con pareri delle commissioni I e V.

Esaminato dalla VII commissione, in sede referente il 23 maggio 1990; 30 ottobre 1990; 5, 6, 20 febbraio 1991; 13 marzo 1991.

Assegnato nuovamente alla VII commissione, in sede legislativa, il 18 giugno 1991.

Esaminato dalla VII commissione, in sede legislativa, il 25 giugno 1991, e approvato, con modificazioni, il 4 luglio 1991.

Senato della Repubblica (atto n. 1300/*B*):

Assegnato alla 7ª commissione (Pubblica istruzione), in sede deliberante, il 10 luglio 1991, con pareri delle commissioni 1ª e 5ª.

Esaminato dalla 7ª commissione il 17 luglio 1991 e approvato il 23 luglio 1991.

91G0286

LEGGE 6 agosto 1991, n. 244.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 giugno 1991, n. 172, recante disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato svolgimento delle operazioni preordinate all'avvio dell'anno scolastico 1991-1992.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 6 giugno 1991, n. 172, recante disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato svolgimento delle operazioni preordinate all'avvio dell'anno scolastico 1991-1992, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 25 luglio 1990, n. 201, 22 settembre 1990, n. 265, 24 novembre 1990, n. 343, 23 gennaio 1991, n. 23, e 27 marzo 1991, n. 100.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 agosto 1991

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MISASI, *Ministro della pubblica istruzione*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 6 GIUGNO 1991, N. 172.

All'articolo 1, al comma 8, le parole: «è ulteriormente prorogato fino al 30 settembre 1991» *sono sostituite dalle seguenti:* «è prorogato fino al 31 ottobre 1992».

Dopo l'articolo 1 sono aggiunti i seguenti:

«Art. 1-*bis*. — 1. Nel caso di istituzione o modifica di classi di concorso o di posti di insegnamento nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria di primo e secondo grado ed artistica, ivi compresi i conservatori e le accademie, i concorsi per soli titoli per l'accesso alle relative cattedre e posti di insegnamento, da indire ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1989, n. 417, sono banditi prima della scadenza triennale di cui al comma 2 del citato articolo 2 e, comunque, entro novanta giorni dalla predetta istituzione o modifica.

2. Per garantire il regolare avvio dell'anno scolastico 1991-1992, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, sono determinati i posti di insegnamento nei corsi speciali e straordinari delle accademie e dei conservatori, ai fini dell'attivazione, per i predetti posti, delle procedure concorsuali di cui al comma 1, previa ridefinizione didattica dei corsi medesimi, da effettuarsi con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione.

3. Il servizio in precedenza prestato per insegnamenti o attività che vengono compresi nella classe di concorso o nel posto di insegnamento di cui ai commi 1 e 2 è valido sia ai fini dell'ammissione sia ai fini della valutazione del punteggio spettante nei relativi concorsi per soli titoli.

4. Nei concorsi per soli titoli indetti in prima applicazione ai sensi del comma 1 si applicano, per l'ammissione ai concorsi medesimi, le disposizioni previste dall'articolo 11, comma 1, del citato decreto-legge n. 357 del 1989, relativo al requisito del servizio, e dal comma 2 dello stesso articolo 11, relativo al requisito del superamento delle prove di un precedente concorso per titoli ed esami, limitatamente all'accesso ai posti di insegnante tecnico-pratico e ai posti di insegnamento istituiti ai sensi del comma 2 del presente articolo, nonché, per la determinazione dei posti da assegnare ai concorsi medesimi, le disposizioni previste dall'articolo 12 del medesimo decreto-legge n. 357 del 1989.

5. Per l'ammissione ai concorsi per soli titoli da indire alla prima scadenza triennale di cui al comma 2

dell'articolo 2 del citato decreto-legge n. 357 del 1989, si prescinde dal requisito del superamento delle prove di un precedente concorso per titoli ed esami, limitatamente all'accesso ai posti di insegnante tecnico-pratico.

Art. 1-*ter*. — 1. È abrogato l'articolo 13-*bis* del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202».

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 6 giugno 1991, n. 172, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 132 del 7 giugno 1991.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione è pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 19.

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 5736):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (ANDREOTTI) e dal Ministro della pubblica istruzione (MISASI) il 7 giugno 1991.

Assegnato alla XI commissione (Lavoro), in sede referente, il 7 giugno 1991, con pareri delle commissioni I, V e VII.

Esaminato dalla I commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 12 giugno 1991.

Esaminato dalla XI commissione il 19, 25 giugno 1991; 2 luglio 1991.

Esaminato in aula il 15 luglio 1991 e approvato il 16 luglio 1991.

Senato della Repubblica (atto n. 2916):

Assegnato alla 7ª commissione (Pubblica istruzione), in sede referente, il 19 luglio 1991, con pareri delle commissioni 1ª e 5ª.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 23 luglio 1991.

Esaminato dalla 7ª commissione il 25 luglio 1991.

Relazione scritta annunciata il 30 luglio 1991 (atto n. 2916/*A* - relatore sen. RICEVUTO).

Esaminato in aula il 30 luglio 1991 e approvato il 1° agosto 1991.

91G0290

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 27 giugno 1989.

Chiusura della gestione liquidatoria dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i veterinari.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 15 febbraio 1958, n. 91, istitutiva dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i veterinari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1977 con il quale sono stati individuati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12-*bis* della legge 17 agosto 1974, n. 386, gli enti e le gestioni di assistenza di malattia da sopprimere;

Visto l'art. 2, primo comma, della legge 29 giugno 1977, n. 349, concernente la nomina dei commissari liquidatori;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 30 aprile 1981, n. 168, convertito, con modificazioni, nella legge 27 giugno 1981, n. 331, di cessazione delle gestioni commissariali alla data del 30 giugno 1981;

Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404, recante norme sulla soppressione e messa in liquidazione di enti di diritto pubblico e di altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale;

Visto l'art. 77 della legge.23 dicembre 1978, n. 833, in base al quale lo speciale ex ufficio liquidazioni presso il Ministero del tesoro, di cui alla citata legge n. 1404/1956 — ora Ispettorato generale per gli affari e la gestione del patrimonio degli enti disciolti, ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 1988, n. 396 — provvede alla prosecuzione delle liquidazioni delle gestioni non chiuse;

Visti gli atti della gestione liquidatoria dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i veterinari;

Considerato che per la copertura del disavanzo di tale gestione, accertato in L. 13.319.503, si sono resi necessari interventi finanziari a carico del conto corrente infruttifero di Tesoreria n. 21108 (ex 597) di cui all'art. 77, quinto comma, della legge n. 833 citata;

Accertato che le operazioni di liquidazione di detto Ente sono ultimate, per cui, a norma dell'art. 13 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, può dichiararsi chiusa la liquidazione del patrimonio dell'Ente stesso ed approvarsi il relativo bilancio;

Visto il bilancio e la relazione illustrativa della liquidazione di cui trattasi;

Decreta:

Art. 1.

La liquidazione del patrimonio dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i veterinari è chiusa a tutti gli effetti.

Art. 2.

È approvato l'unito bilancio della liquidazione del patrimonio dell'Ente predetto, che presenta una chiusura a pareggio in virtù dei sopra richiamati interventi finanziari, disposti per complessive L. 13.319.503 a copertura del disavanzo di pari importo.

Il presente decreto, corredato dal bilancio finale di liquidazione e della relazione illustrativa, sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 27 giugno 1989

Il Ministro: AMATO

Registrato alla Corte dei conti il 31 maggio 1991
Registro n. 18 Tesoro, foglio n. 160

E.N.P.A.V.
Ente nazionale previdenza e assistenza veterinari
BILANCIO FINALE DI LIQUIDAZIONE
a) *Situazione patrimoniale*

Attività realizzate:

Cassa e banca	L.	496
Disavanzo finale di liquidazione coperto con la disponibilità di cui all'art. 77 legge n. 833/78	»	13.319.503
Totale attività	L.	13.319.999
Totale a pareggio	»	13.319.999

Passività estinte:

Spese e costi	L.	13.319.999
Totale passività	L.	13.319.999
Totale a pareggio	»	13.319.999

E.N.P.A.V
Ente nazionale previdenza e assistenza veterinari
BILANCIO FINALE DI LIQUIDAZIONE
b) *Conto economico*

Spese e perdite:

Rimborso in favore dell'E.N.E.A.	L.	10.546.360
Rimborso in favore dell'U.S.L. RM/2	»	2.580.191
Sopravvenienze passive	»	193.448
Totale spese e perdite	L.	13.319.999
Totale a pareggio	»	13.319.999

Rendite e profitti:

Avanzo alla data delle consegne	L.	496
Disavanzo finale di liquidazione coperto con le disponibilità di cui all'art. 77 legge n. 833/78	»	13.319.503
Totale a pareggio	»	13.319.999

91A3508

DECRETO 17 aprile 1991.

Rideterminazione dei limiti di spesa per i pasti da consumare per incarichi di missione.

IL MINISTRO DEL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395, recante «Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo intercompartimentale di cui all'art. 12 della legge-quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93, relativo al triennio 1988-90»;

Visto l'art. 5 del citato decreto del Presidente della Repubblica che consente, tra l'altro, di rimborsare al dipendente in missione la spesa per uno o due pasti giornalieri entro limiti rivalutabili annualmente in relazione agli aumenti intervenuti nel costo della vita in base agli indici ISTAT;

Visto il decreto ministeriale 24 aprile 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 136 del 13 giugno 1990, con il quale è stato provveduto a rideterminare, a decorrere dal 1° gennaio 1990, in L. 32.000 il limite massimo di spesa rimborsabile per il primo pasto ed in L. 63.900 quello rimborsabile per i due pasti;

Ritenuto che per la rivalutazione dei suddetti limiti, per l'anno 1991, occorre prendere in considerazione la variazione percentuale intervenuta tra gli anni 1990 e 1989 degli indici del costo della vita valevoli ai fini della determinazione della variazione dell'indennità di contingenza nei settori dell'industria e commercio;

Vista la lettera dell'Istituto centrale di statistica del 4 aprile 1991, n. 7011, dalla quale risulta che la variazione percentuale è stata del 7,17 per cento;

Ritenuto di dover operare sugli importi aumentati l'arrotondamento per eccesso a L. 100, e ciò in analogia a quanto previsto dall'art. 1, ultimo comma, della legge 26 luglio 1978, n. 417, per le misure dell'indennità di missione;

Decreta:

A decorrere dal 1° gennaio 1991 i limiti di spesa per i pasti da consumare per incarichi di missione aventi durata non inferiore ad otto ore sono rideterminati come segue:

da L. 32.000 a L. 34.300 per un pasto;

da L. 63.900 a L. 68.500 per due pasti.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 aprile 1991

Il Ministro del tesoro
CARLI

Il Ministro per la funzione pubblica
GASPARI

Registrato alla Corte dei conti il 17 luglio 1991
Registro n. 25 Tesoro, foglio n. 19

91A3485

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 10 maggio 1991.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio tecnico erariale di Messina.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Vista la nota dell'ufficio tecnico erariale di Messina con la quale si comunicano la causa ed il periodo di mancato o irregolare funzionamento del predetto ufficio e si richiede l'emanazione del relativo decreto di accertamento;

Ritenuto che il mancato o irregolare funzionamento del citato ufficio è da attribuirsi alla seguente causa: i giorni 6 e 7 dicembre 1990 per disinfestazione dei locali dell'ufficio;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale, che ha causato il mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio, creando disagi anche ai contribuenti;

Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

Il periodo di mancato o irregolare funzionamento del sottoindicato ufficio è accertato come segue:

I GIORNI 6 E 7 DICEMBRE 1990.

Regione Sicilia:

ufficio tecnico erariale di Messina.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 maggio 1991

Il Ministro: FORMICA

91A3483

DECRETO 30 luglio 1991.

Approvazione dei modelli di denuncia opzionale e foglio integrativo concernenti l'imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni relativa all'anno 1989.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto l'art. 12 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 202 del 12 luglio 1991, il quale consente ai contribuenti, mediante apposita denuncia, di determinare l'imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni relativa all'anno 1989 secondo i criteri, le modalità e le misure vigenti per l'anno 1990;

Visto il comma 4 del menzionato art. 12 il quale prevede che con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, è approvato il modello della detta denuncia e sono determinati i documenti che ad essa devono essere allegati, nonché le modalità di presentazione;

Ravvisata l'opportunità di consentire l'impiego di stampati meccanografici;

Sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvati gli annessi modelli di denuncia e di foglio integrativo, riservati ai contribuenti i quali intendono determinare l'imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni relativa all'anno 1989 secondo i criteri, le modalità e le misure vigenti per l'anno 1990.

Il modello di denuncia è formato da un foglio unico, largo cm 40 e alto cm 29, il quale, piegato, si compone di quattro facciate; la quarta facciata esterna è in bianco. Il modello di foglio integrativo, largo cm 29 e alto cm 20, si sviluppa su una sola facciata. Entrambi i modelli sono su fondo bianco, con caratteri di colore verde.

Art. 2.

La denuncia deve essere redatta su stampati conformi ai modelli di cui all'art. 1. È tuttavia consentito, previa specifica autorizzazione del Ministero delle finanze, l'impiego di stampati meccanografici, purché sia assicurata la conformità strutturale con i detti modelli anche per quanto riguarda la sequenza e l'intestazione dei dati richiesti.

Art. 3.

La denuncia deve essere presentata nel mese di ottobre 1991 mediante:

spedizione in busta, a mezzo di raccomandata postale senza ricevuta di ritorno, indirizzata all'ufficio tributi del comune competente; la data di consegna all'ufficio postale vale come data di presentazione;

consegna diretta al comune competente, il quale anche se non richiesto deve rilasciare ricevuta, qualora il comune stesso abbia predisposto uffici per la ricezione.

Art. 4.

Alla denuncia devono essere allegati: l'attestazione del versamento dell'imposta ancora dovuta per l'anno 1989 in base alla denuncia stessa; le ricevute, in originale od in fotocopia, con potere per il comune in quest'ultimo caso di richiedere l'esibizione dell'originale, delle smme versate, a titolo di imposta, sanzioni od interessi, per l'anno 1989 in base ai criteri vigenti per tale anno.

Il presente decreto, unitamente ai modelli, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 luglio 1991

Il Ministro delle finanze
FORMICA

Il Ministro dell'interno
SCOTTI

I C I A P '89

IMPOSTA COMUNALE PER L'ESERCIZIO DI IMPRESE E DI ARTI E PROFESSIONI
DOVUTA PER L'ANNO 1989

D E N U N C I A O P Z I O N A L E

(art. 12 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 151, come modificato dalla legge di conversione n. 202 del 12/7/91)

Comune di ______________________

CONTRIBUENTE (compilare sempre)

SE PERSONA FISICA

Cognome (per le donne indicare il cognome da nubile) ______________________

Nome ______________________ Data di nascita giorno | mese | anno   Sesso [M] [F]

Comune (o Stato estero) di nascita ______________________ Prov. [ ]

SE SOGGETTO DIVERSO DA PERSONA FISICA

Denominazione o ragione sociale e natura giuridica ______________________

PERSONA FISICA O SOGGETTO DIVERSO

Codice fiscale [ ]   Partita IVA (se posseduta) [ ]

Domicilio fiscale (indirizzo completo)

Frazione, via o piazza, numero civico, scala, ecc.	C.A.P	Comune	Prov

DENUNCIANTE (compilare se diverso dal contribuente)

Codice fiscale [ ]   Natura della carica ______________________

Cognome e Nome ______________________
(ovvero denominazione o ragione sociale)

Domicilio fiscale (indirizzo completo)

Frazione, via o piazza, numero civico, scala, ecc.	C.A.P.	Comune	Prov.

SPAZIO RISERVATO AL COMUNE

data di presentazione   estremi di protocollo

ATTENZIONE: COMPILARE A MACCHINA O IN STAMPATELLO, CONSULTANDO LE AVVERTENZE GENERALI E LE ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

00 01

QUADRO (A)
UBICAZIONE INSEDIAMENTI PRODUTTIVI

Indicare l'indirizzo (frazione, località, via o piazza, n. civico, ecc.) e, tra parentesi, l'eventuale denominazione dell'insediamento produttivo utilizzato dal contribuente e ubicato sul territorio del Comune destinatario della denuncia.

Se gli insediamenti produttivi, utilizzati dal contribuente ed ubicati sul territorio del Comune destinatario della denuncia, sono più, indicare in questo quadro solo il loro numero e compilare il quadro (A/1) sul foglio integrativo.

____

____

n. ______

QUADRO (B)
IMPRESA, ARTE, PROFESSIONE ESERCITATA

Descrivere l'impresa esercitata dal contribuente nell'insediamento di cui al quadro (A), ovvero negli insediamenti di cui al quadro (A/1), facendo riferimento all'attività svolta in via esclusiva ovvero, in caso di esercizio di più attività, a quella prevalente sotto il profilo dell'entità dei ricavi conseguiti. Se il contribuente vi esercita più imprese con contabilità separata, queste vanno descritte secondo il detto criterio.

Descrivere l'arte o professione esercitata dal contribuente nello o negli insediamenti predetti, facendo riferimento all'attività svolta in via esclusiva ovvero, in caso di esercizio di più attività, a quella prevalente sotto il profilo dell'entità dei compensi percepiti.

(ATTENZIONE: utilizzare un numero distinto per ciascuna impresa ed arte o professione).

1) ______________________________

2) ______________________________

____

____

QUADRO (C)
IMPRESA, ARTE, PROFESSIONE ASSORBENTE E CODICE ATTIVITÀ

Riportare un'attività soltanto fra quelle enumerate nel quadro (B) e, cioè:

a) l'unica ivi indicata;
b) quella prevalente sotto il profilo dell'entità dei ricavi conseguiti o dei compensi percepiti, se le attività enumerate sono più e risultano collocate nello stesso settore ICIAP;
c) quella compresa nel settore a più elevata imposizione ICIAP, con riferimento alle misure di base dell'imposta, se le attività enumerate sono più e risultano collocate in settori diversi, seguendo il criterio di cui alla lettera b) se le attività che vanno a collocarsi in detto settore sono più.
Indicare il codice di attività, desumendolo dalla tabella IVA, corrispondente all'attività come sopra riportata.
Barrare la casella 1, se l'attività riportata è esercitata da impresa artigiana iscritta nel relativo albo.

CODICE ATTIVITÀ | ______ | [1]

QUADRO (D)
SETTORE DI ATTIVITÀ

Indicare uno soltanto dei settori previsti nella tabella allegata alla legge disciplinante l'ICIAP per l'anno 1990, (primo, secondo, ecc.) e, cioè, quello nel quale è compresa l'attività riportata nel quadro (C).

QUADRO (E)
SUPERFICIE UTILIZZATA

Specificare, distintamente secondo la struttura, la superficie dell'insediamento produttivo indicato nel quadro (A) ovvero quella complessiva degli insediamenti produttivi di cui al quadro (A/1), al netto delle superfici escluse dal computo.

locale =	mq. ______
area attrezzata coperta =	mq. ______
area attrezzata scoperta (10%) =	mq. ______
TOTALE	mq. ______
(meno) eventuale riduzione per l'impresa artigiana riportata nel quadro (C)	mq. ______
DIFFERENZA	mq. ______

QUADRO (F)
CLASSE DI SUPERFICIE

Indicare la classe di superficie, desumendola dalla tabella allegata alla legge disciplinante l'ICIAP per l'anno 1990, nella quale è compresa la superficie quantificata nel quadro (E).

fino a mq. ______

ICIAP '89

Foglio n

IMPOSTA COMUNALE PER L'ESERCIZIO DI IMPRESE E DI ARTI E PROFESSIONI DOVUTA PER L'ANNO 1989
FOGLIO INTEGRATIVO DELLA DENUNCIA OPZIONALE

CONTRIBUENTE (compilare sempre)

Cognome e nome ______

(ovvero den.ne o ragione sociale) ______

codice fiscale

Comune di ______

ATTENZIONE: il presente foglio, integrativo della denuncia di base, deve essere compilato solo nel caso in cui gli insediamenti produttivi, utilizzati dal contribuente ed ubicati sul territorio del Comune destinatario della denuncia, siano più di uno.

QUADRO (A/1)

UBICAZIONE INSEDIAMENTI PRODUTTIVI

Indicare l'indirizzo (fraz., loc.tà, via o piazza, n. civico, ecc.) e, tra parentesi, l'eventuale denominazione degli insediamenti produttivi utilizzati dal contribuente ed ubicati sul territorio del Comune destinatario della denuncia.

SUPERFICIE UTILIZZATA

Specificare, distintamente secondo la struttura, la superficie corrispondente di ogni insediamento produttivo, al netto di quella esclusa dal computo.

n. ord.	n. ord.		n. ord.	n. ord.	locale	area attrezzata coperta	area attrezzata scoperta (10%)	totale
1			1		mq.	mq.	mq.	mq.
2			2		mq.	mq.	mq.	mq.
3			3		mq.	mq.	mq.	mq.
4			4		mq.	mq.	mq.	mq.
5			5		mq.	mq.	mq.	mq.
6			6		mq.	mq.	mq.	mq.
7			7		mq.	mq.	mq.	mq.
8			8		mq.	mq.	mq.	mq.
9			9		mq.	mq.	mq.	mq.
10			10		mq.	mq.	mq.	mq.
Superficie complessiva, da riportare nel quadro (E) della denuncia di base →					mq.	mq.	mq.	mq.

N.B. Se lo spazio non è sufficiente, utilizzare altri fogli integrativi indicandone il numero nella seguente casella ☐ e proseguendo nella numerazione d'ordine. In tal caso, la superficie complessiva va indicata in calce all'ultimo foglio.

DATA ______ Firma leggibile ______

QUADRO (G)
IMPOSTA DI BASE

Indicare l'ammontare dell'imposta di base, desumendolo dalla tabella allegata alla legge disciplinante l'ICIAP per l'anno 1990, corrispondente al settore di attività ed alla classe di superficie individuati, rispettivamente, nel quadro (D) e quadro (F).

LIRE .000

QUADRO (H)
REDDITO DI RIFERIMENTO

Indicare, distintamente per ogni impresa ed arte e professione, l'ammontare del relativo reddito (al netto delle quote imputate ai collaboratori dell'impresa familiare) o perdita, anche se prodotto in Comuni diversi da quello destinatario della denuncia, dichiarato dal contribuente o definitivamente accertato, ai fini IRPEF o IRPEG, per l'anno 1989 ovvero per il periodo di imposta comprendente la maggior parte dell'anno 1989.

Evidenziare se si tratta di reddito o perdita di impresa ovvero di arte e professione, barrando la relativa casella.

Riportare, in corrispondenza del TOTALE, l'unico addendo ovvero indicarvi la somma algebrica dei più addendi, evidenziando la perdita con il segno (—).

In caso di mancanza del reddito di riferimento, scrivere zero in corrispondenza del TOTALE e barrare la casella 2.

Lire ______ imp. prof.
Lire ______ imp. prof.
______ imp. prof.
TOTALE ______ 2

QUADRO (I)
IMPOSTA DOVUTA

Indicare l'imposta dovuta, barrando rispettivamente, la casella 3 ovvero quella 4 ovvero quella 5 se essa, in relazione al reddito o perdita indicato in corrispondenza del TOTALE nel quadro (H), è uguale all'importo indicato nel quadro (G) ovvero è pari alla metà ovvero al doppio di questo.

Se su detta imposta spetta la riduzione di un quarto per l'impresa a carattere stagionale riportata nel quadro (C), indicarne l'ammontare nella misura ridotta e barrare la casella 6.

Lire

UGUALE ALL'IMPOSTA DI BASE 3 — PARI ALLA METÀ DELL'IMPOSTA DI BASE 4 — PARI AL DOPPIO DELL'IMPOSTA DI BASE 5 — IMPRESA A CARATTERE STAGIONALE 6

QUADRO (L)
SOMME VERSATE

Indicare l'ammontare delle somme versate dal contribuente al Comune destinatario della presente denuncia per effetto dell'applicazione dei criteri stabiliti dal decreto legge 2 marzo 1989, n. 66 (legge di conversione 24/4/89, n. 144)

ICIAP per l'anno 1989 Lire ______
Sanzioni relative Lire ______
Interessi relativi Lire ______
TOTALE Lire ______

QUADRO (M)

Imposta dovuta (risultante dal quadro I) Lire ______
Totale somme versate (risultante dal quadro L) Lire ______
Differenza di cui si chiede la restituzione Lire ______
ovvero
Differenza da versare Lire ______

Ufficio postale	bollettino n.	data versamento	importo versato (lire)

ANNOTAZIONI DEL CONTRIBUENTE

Data ______

Firma leggibile ______

ALLEGATI N. ______

91A3501

DECRETO 2 agosto 1991.

Approvazione, unitamente alle relative caratteristiche tecniche, del modello per il versamento dell'imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni dovuta per l'anno 1989 in base alla denuncia opzionale.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'INTERNO

E

IL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Visto l'art. 12 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 202 del 12 luglio 1991, il quale consente ai contribuenti, mediante apposita denuncia, di determinare l'imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni relativa all'anno 1989 secondo i criteri, le modalità e le misure vigenti per l'anno 1990;

Visto il comma 4 del menzionato art. 12 il quale prevede che con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno e delle poste e delle telecomunicazioni, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, è approvato il modello per il versamento dell'imposta;

Considerato che tale versamento deve essere effettuato su conto corrente postale intestato al comune avente diritto;

Ravvisata l'opportunità, al fine di semplificare gli adempimenti da parte del contribuente, che i comuni possano «personalizzare» i moduli per i versamenti ad essi destinati;

Sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani;

Visto l'art. 91 del regolamento di esecuzione del libro terzo del codice postale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1989, n. 256;

Decreta:

Art. 1.

È approvato, unitamente alle relative caratteristiche tecniche, l'annesso modello di versamento su conto corrente postale intestato al comune avente diritto, riservato ai contribuenti i quali presentano la denuncia per la determinazione dell'imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni relativa all'anno 1989 secondo i criteri, le modalità e le misure vigenti per l'anno 1990.

Art. 2.

Per il versamento di cui all'art. 1, da effettuare nel mese di ottobre 1991, devono essere utilizzati moduli conformi al modello come sopra approvato.

Art. 3.

I comuni possono «personalizzare» i moduli per i versamenti ad essi destinati, prestampandovi il proprio numero di conto corrente postale, l'indicazione del comune intestatario del conto ed i dati riguardanti il quinto campo di lettura ottica. Detto quinto campo, posto nell'apposita zona di codifica, deve contenere quindici caratteri numerici, stampati in carattere OCRB nero, a partire dal segno <. Ad un decimo di pollice da tale segno deve essere stampato il numero corrispondente alla quantità delle cifre che compongono il numero di conto corrente; di seguito va riportato il numero del conto corrente ed infine vanno segnati tanti zeri quanti ne occorrono per completare i quindici caratteri.

Resta ferma la possibilità per il contribuente di utilizzare moduli non «personalizzati».

Il presente decreto, unitamente al modello ed alle sue caratteristiche tecniche, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 agosto 1991

Il Ministro delle finanze
FORMICA

Il Ministro dell'interno
SCOTTI

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
VIZZINI

AVANTI

CONTI CORRENTI POSTALI
ATTESTAZIONE di un versamento di L. ______ .000
IN CIFRE

Lire ______
IN LETTERE

sul C/C N. ______

INTESTATO AL COMUNE DI: ______
VERSAMENTO I.C.I.A.P.

eseguito da: ______

indirizzo: ______

Addì ______

BOLLO DELL'UFFICIO P.T.

CONTI CORRENTI POSTALI
RICEVUTA di un versamento di L. ______ .000
IN CIFRE

Lire ______
IN LETTERE

sul C/C N. ______

INTESTATO AL COMUNE DI: ______
VERSAMENTO I.C.I.A.P.

eseguito da: ______

indirizzo ______

Addì ______

BOLLO DELL'UFFICIO P.T.

CONTI CORRENTI POSTALI
CERTIFICATO di accreditamento di L. ______ .000
IN CIFRE

Lire ______
IN LETTERE

sul C/C N. ______

INTESTATO AL COMUNE DI: ______
VERSAMENTO I.C.I.A.P.

eseguito da: ______
COGNOME E NOME O RAG. SOC

indirizzo: ______

Addì ______

BOLLO DELL'UFFICIO P.T.

Importante: non scrivere nella zona sottostante!

mod. Ch 8 - QUATER - ICIAP

>

CARATTERISTICHE TECNICHE

Il bollettino denominato «Mod. CH8 - QUATER - ICIAP» è stampato su carta di gr. 90/mq e con le seguenti dimensioni:

1) altezza totale del modulo: cm. 10,2;
2) altezza della zona bianca di marcaggio in calce al modulo: mm 19;
3) collocazione dei segni grafici di apertura (<) e di chiusura (>) del 5° campo di lettura ottica, stampati in carattere OCRB nero nella zona bianca di marcaggio, rispettivamente:
   a mm. 112,2 dal bordo destro del modulo e a mm 8,5 dalla base del modulo, per il segno di apertura;
   a mm. 153 dal bordo destro del modulo e a mm. 8,5 dalla base del modulo, per il segno di chiusura;
4) lunghezza del modulo, escluse l'attestazione e la ricevuta: cm. 16,5
5) lunghezza dell'attestazione: cm. 8,25
6) lunghezza della ricevuta: cm. 8,25

DIETRO

I C I A P 1989
DENUNCIA OPZIONALE

CONTRIBUENTE (compilare sempre)

cognome e nome, ovvero denominazione o ragione sociale

data e luogo di nascita (solo per le persone fisiche)

domicilio fiscale

cod. fisc.

partita IVA (se posseduta)

NUMERO INSEDIAMENTI	SETTORE ATTIVITÀ	CLASSE DI SUPERFICIE	REDDITO DI RIFERIMENTO
		FINO A MQ	3 4 5

IMPRESA STAGIONALE	IMPOSTA DOVUTA	SOMME GIÀ VERSATE
SI NO	Lire	Lire

I C I A P 1989
DENUNCIA OPZIONALE

CONTRIBUENTE (compilare sempre)

cognome e nome, ovvero denominazione o ragione sociale

data e luogo di nascita (solo per le persone fisiche)

domicilio fiscale

cod. fisc.

partita IVA (se posseduta)

NUMERO INSEDIAMENTI	SETTORE ATTIVITÀ	CLASSE DI SUPERFICIE	REDDITO DI RIFERIMENTO
		FINO A MQ	3 4 5

IMPRESA STAGIONALE	IMPOSTA DOVUTA	SOMME GIÀ VERSATE
SI NO	Lire	Lire

IMPORTANTE non scrivere nella zona sovrastante

I C I A P 1989
DENUNCIA OPZIONALE

AVVERTENZE

Il presente modulo serve esclusivamente per effettuare il versamento dell'imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni dovuta in base alla denuncia opzionale per l'anno 1989.

Il modulo deve essere accuratamente e chiaramente compilato in tutte le sue parti, a macchina o a mano in stampatello, purchè con inchiostro nero o nero-bluastro, riportando i dati richiesti in modo conforme a quelli indicati in detta denuncia.

N.B. il presente modulo non sostituisce la denuncia opzionale.

Consultare le avvertenze generali e le istruzioni per la compilazione della denuncia opzionale.

Non sono ammessi bollettini recanti cancellature, abrasioni o correzioni.

La ricevuta del versamento in conto corrente postale, in tutti i casi in cui tale sistema di pagamento è ammesso, ha valore liberatorio per la somma pagata con effetto dalla data in cui il versamento è stato eseguito.

Approvato con DECRETO INTERMINISTERIALE

I C I A P 1989
DENUNCIA OPZIONALE

CONTRIBUENTE (compilare sempre)

cognome e nome, ovvero denominazione o ragione sociale

data e luogo di nascita (solo per le persone fisiche)

domicilio fiscale

cod. fisc.

partita IVA (se posseduta)

NUMERO INSEDIAMENTI	SETTORE ATTIVITÀ	CLASSE DI SUPERFICIE	REDDITO DI RIFERIMENTO
		FINO A MQ.	3 4 5

IMPRESA STAGIONALE	IMPOSTA DOVUTA	SOMME GIÀ VERSATE
SI NO	Lire	Lire

91A3502

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DECRETO 28 agosto 1989.

Adeguamento dei limiti di somma previsti dall'art. 6, primo comma, della legge 6 marzo 1976, n. 50, concernente il piano pluriennale di finanziamento dell'edilizia universitaria.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

E

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 130 del regolamento generale universitario, approvato con regio decreto 6 aprile 1924, n. 674, concernente i limiti della competenza delle istituzioni universitarie all'approvazione dei progetti di lavori;

Visto l'art. 51, commi primo, terzo e quarto, del testo unico delle leggi sull'istruzione universitaria, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, concernente i limiti entro i quali le istituzioni universitarie possono prescindere dalla gara pubblica o dalla licitazione privata;

Visto l'art. 9-*bis*, primo e terzo comma, del decreto-legge 24 ottobre 1969, n. 701, convertito in legge, con modificazioni, con legge 22 dicembre 1969, n. 952;

Visto l'art. 11, nono comma, del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito in legge, con modificazioni, con legge 30 novembre 1973, n. 766;

Visto l'art. 6, primo comma, della legge 6 marzo 1976, n. 50, il quale prevede che i limiti di spesa richiamati dal predetto art. 11 sono elevati a 500 milioni e che tale limite è ulteriormente adeguabile all'andamento generale dei prezzi con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica (legge 9 maggio 1989, n. 168) di concerto con i Ministri del tesoro e dei lavori pubblici;

Visto il decreto interministeriale 19 marzo 1980, registrato alla Corte dei conti il 27 novembre 1980, registro n. 111 Istruzione, foglio n. 319, il quale ha elevato i predetti limiti di spesa da 500 a 820 milioni per adeguare i limiti stessi per il periodo aprile 1976 - dicembre 1979,

Visto il decreto interministeriale 19 settembre 1983, registrato alla Corte dei conti il 29 febbraio 1984, registro n. 12 Istruzione, foglio n. 7, il quale ha elevato ulteriormente i predetti limiti di spesa a 1.300 milioni per adeguare i limiti stessi per il periodo aprile 1976 - aprile 1983;

Visto il decreto interministeriale 9 ottobre 1985, registrato alla Corte dei conti il 24 dicembre 1985, registro n. 88 Istruzione, foglio n. 87, il quale ha elevato ulteriormente i predetti limiti di spesa a 1.580 milioni per adeguare i limiti stessi per il periodo aprile 1976 - aprile 1985;

Vista la lettera con la quale l'ISTAT ha comunicato che nel periodo aprile 1976 - aprile 1989 l'andamento generale dei prezzi ha avuto un incremento del 255,4 per cento;

Ritenuta la necessità di adeguare il predetto limite di 500 milioni all'andamento generale dei prezzi intercorso nel periodo, elevando il limite stesso a 1.777.000.000;

Vista la legge 8 agosto 1977, n. 584 (Norme di adeguamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici alle direttive della Comunità economica europea), modificata dal decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1982, n. 487, la quale disciplina gli appalti per lavori pubblici di importo superiore a 1.000.000 di unità di conto europee (IVA esclusa);

Decreta:

I limiti di spesa richiamati dall'art. 11, nono comma, del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito in legge, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766, sono elevati a 1.777.000.000.

Relativamente agli appalti di lavori di importo superiore a 1.000.000 di unità di conto europee (IVA esclusa), restano ferme le disposizioni di cui alla legge 8 agosto 1977, n. 584, modificata dal decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1982, n. 487.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 agosto 1989

Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica
RUBERTI

Il Ministro del tesoro
CARLI

Il Ministro dei lavori pubblici
PRANDINI

Registrato alla Corte dei conti il 28 giugno 1991
Registro n. 8 Università, foglio n. 248

91A3487

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 25 luglio 1991.

Liquidazione coatta amministrativa del consorzio agrario provinciale di Pavia e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto l'art. 1 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1235, che conferisce ai consorzi agrari provinciali la natura di società cooperative a responsabilità limitata, assoggettandoli, per quanto non regolato dal decreto stesso, alle norme di cui agli articoli 2514 e seguenti del titolo VI, libro V, del codice civile;

Visto l'art. 35 del citato decreto legislativo che attribuisce al Ministero dell'agricoltura e delle foreste la vigilanza ed il controllo sui consorzi agrari provinciali menzionati;

Atteso che il consiglio di amministrazione del consorzio agrario provinciale di Pavia, in considerazione del fatto che l'attività del consorzio risulta economicamente negativa e l'esercizio che si è chiuso al 31 dicembre 1990 non fa che confermare la situazione esposta, e che, pertanto, sussiste l'impossibilità di soddisfare gli impegni finanziari assunti e di provvedere sia pure a lunga scadenza un risanamento dell'ente, ha deliberato all'unanimità di rassegnare le dimissioni nella riunione tenuta il 19 luglio 1991;

Considerato che, per effetto delle persistenti e rilevanti perdite di gestione relative ai decorsi esercizi, le consistenze patrimoniali di detto consorzio risultano insufficienti per il pagamento dei debiti e che il medesimo consorzio, rimasto pressoché privo di risorse finanziarie, si trova praticamente nell'impossibilità di svolgere la sua attività istituzionale;

Ritenuto che il consorzio agrario provinciale di Pavia si trovi nelle condizioni previste dall'art. 2540 del codice civile e che, pertanto, sia opportuno procedere alla sua liquidazione coatta amministrativa;

Decreta:

Art. 1.

Il consorzio agrario provinciale di Pavia, società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Pavia, via Rismondo n. 2, è posto in liquidazione coatta amministrativa ed il dott. Costantino Passerino, nato a Milano il 7 gennaio 1947, è nominato commissario liquidatore del consorzio stesso.

Art. 2.

La liquidazione si svolgerà secondo le ordinarie norme in vigore, con autorizzazione al commissario liquidatore di continuare, ai sensi dell'art. 206 della legge 16 marzo 1942, n. 267, l'esercizio dell'impresa (esercizio provvisorio).

Il presente decreto sarà pubblicato per esteso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e comunicato per l'iscrizione, a cura del liquidatore, al registro delle imprese territorialmente competente.

Roma, 25 luglio 1991

Il Ministro: GORIA

91A3517

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI CAGLIARI

DECRETO RETTORALE 4 giugno 1991.

Modificazione allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Cagliari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1098, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935 n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, art. 16;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche di questa Università concernenti l'inserimento nel corso di laurea in giurisprudenza di alcuni insegnamenti complementari;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università degli studi di Cagliari e convalidati dal Consiglio nazionale universitario nel suo parere;

Udito il parere del Consiglio universitario nazionale nella seduta del 13 aprile 1991;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Cagliari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Art. 12. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in giurisprudenza sono aggiunti i seguenti insegnamenti complementari:

diritto costituzionale italiano e comparato;
diritto parlamentare;
giustizia costituzionale;
informatica giuridica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Cagliari, 4 giugno 1991

Il rettore: CASULA

91A3467

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Testo del decreto-legge 6 giugno 1991, n. 172 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 132 del 7 giugno 1991), coordinato con la legge di conversione 6 agosto 1991, n. 244 (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 6), recante: «Disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato svolgimento delle operazioni preordinate all'avvio dell'anno scolastico 1991-1992».

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il comma 2 dell'art. 1 della legge di conversione del presente decreto prevede che: «Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 25 luglio 1990, n. 201, 22 settembre 1990, n. 265, 24 novembre 1990, n. 343, 23 gennaio 1991, n. 23 e 27 marzo 1991, n. 100». I DD.LL. n. 201/1990, n. 265/1990, n. 343/1990, n. 23/1991 e n. 100/1991, di contenuto pressoché analogo, non sono stati convertiti in legge per decorrenza dei termini costituzionali (i relativi comunicati sono stati pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 223 del 24 settembre 1990, n. 275 del 24 novembre 1990, n. 20 del 24 gennaio 1991, n. 72 del 26 marzo 1991 e n. 123 del 28 maggio 1991).

Art. 1.

1. Il primo triennio di validità delle graduatorie permanenti di cui al comma 1 dell'articolo 8 del decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1989, n. 417 *(a)*, decorre dall'anno scolastico 1989-1990 fino all'anno scolastico 1991-1992. Le graduatorie degli aspiranti a supplenza nelle accademie e nei conservatori di musica per gli anni scolastici 1989-1990 e 1990-1991 conservano la loro validità anche per l'anno scolastico 1991-1992. Il secondo periodo del comma 2 del medesimo articolo 8 *(a)*, è soppresso.

2. I docenti inclusi nelle graduatorie dei concorsi per soli titoli in applicazione dell'articolo 11, comma 3, del decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1989, n. 417 *(b)*, hanno diritto alla precedenza assoluta nel conferimento delle supplenze temporanee e annuali prevista dall'articolo 8, comma 3, del medesimo decreto-legge, nello stesso ordine e con lo stesso punteggio ad essi attribuito nelle graduatorie per il conferimento di supplenze nelle quali si trovano.

3. La precedenza assoluta spettante ai docenti di cui al comma 2 opera dopo quella spettante ai docenti già inclusi nelle graduatorie provinciali per soli titoli in applicazione dell'articolo 11, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 357 del 1989 *(b)*.

4. Nell'ambito della sola classe di concorso per la quale hanno conseguito l'abilitazione ai sensi dell'articolo 11, comma 3, del decreto-legge n. 357 del 1989 *(b)*, ai docenti di cui al comma 2 sono conferite nomine per supplenza con priorità rispetto agli aspiranti, anche abilitati, privi del diritto a precedenza assoluta.

5. A decorrere dall'anno scolastico 1991-1992 le graduatorie permanenti per il conferimento delle supplenze del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario delle scuole sono aggiornate ogni triennio.

6. La mancata accettazione della nomina conferita al personale docente ed al personale amministrativo e tecnico incluso nelle graduatorie provinciali permanenti

per il conferimento delle supplenze comporta il depennamento dalla relativa graduatoria per il periodo di validità della stessa; salvo il diritto ad ottenere, a domanda, il reinserimento per il successivo anno scolastico. Per il personale ausiliario la mancata accettazione della nomina comporta il depennamento dalla relativa graduatoria.

7. Il disposto di cui al comma 6 non si applica nei casi di accettazione di nomina conferita dal provveditore agli studi per altra graduatoria.

8. Il termine previsto al primo comma dell'articolo 70 della legge 11 luglio 1980, n. 312 *(c)*, e successive modifiche e integrazioni, *è prorogato fino al 31 ottobre 1991.*

(a) Il D.L. n. 357/1989 reca norme in materia di reclutamento del personale della scuola. Il testo dell'art. 8, quale risulta dalla modifica apportata dal presente D.L., è il seguente:

«Art. 8. — 1. Le graduatorie di cui all'articolo 2 della legge 9 agosto 1978, n. 463, da compilare dopo la data di entrata in vigore del presente decreto, hanno carattere permanente.

2. Il Ministro della pubblica istruzione dispone ogni triennio, con propria ordinanza, l'integrazione delle graduatorie di cui al comma 1, con l'inclusione di nuovi aspiranti e l'aggiornamento delle stesse con la valutazione di nuovi titoli.

3. Coloro i quali sono inseriti nelle graduatorie dei concorsi per soli titoli hanno diritto alla precedenza assoluta nel conferimento delle supplenze annuali e temporanee del personale docente e del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario nella provincia in cui hanno presentato le relative domande di supplenza.

4. La precedenza assoluta di cui all'articolo 17, comma 5, del decreto-legge 3 maggio 1988, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 1988, n. 246, si applica nell'ambito della provincia nelle cui graduatorie l'interessato si trovi inserito ai fini del conferimento delle supplenze annuali e temporanee.

5. La precedenza assoluta di cui al comma 3 opera dopo quella prevista dal comma 5 dell'articolo 17 del decreto-legge 3 maggio 1988, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 1988, n. 246.

6. Le supplenze di durata annuale per la copertura di un numero di ore settimanali non superiore a sei sono conferite dal capo d'istituto sulla base delle graduatorie compilate dall'istituto o scuola, sempre che si tratti di ore comunicate, preventivamente e in tempo utile, ai provveditori agli studi, ai fini degli accorpamenti per la costituzione dei posti-orario, dopo aver effettuato a livello provinciale tutti gli accorpamenti necessari per la costituzione dei medesimi posti-orario, per le ore rimaste comunque vacanti. Tali supplenze sono da considerarsi assimilate, a tutti gli effetti, a quelle conferite dal provveditore agli studi.

7. La nomina delle commissioni per la formazione delle graduatorie degli aspiranti a supplenza annuale o temporanea nei Conservatori di musica, nelle Accademie di belle arti e nelle Accademie nazionali di arte drammatica e di danza è disposta dal Ministro della pubblica istruzione. Qualora il numero degli aspiranti sia superiore a 500, le commissioni possono costituirsi in sottocommissioni, ciascuna con un numero di componenti pari a quello della commissione originaria. Alle sottocommissioni è preposto il presidente della commissione originaria, la quale a sua volta è integrata da un altro componente e si trasforma in sottocommissione, in modo che il presidente possa assicurare il coordinamento di tutte le sottocommissioni così costituite.

8. Le commissioni possono funzionare anche presso alcune delle istituzioni interessate, scelte dal Ministro della pubblica istruzione; alle commissioni, costituite in sottocommissioni, sarà assegnata comunque una unica sede.

9. Ciascun aspirante indica nella domanda fino a tre Conservatori o Accademie presso cui aspira alle supplenze.

10. Il disposto di cui al comma 7 si applica per la formazione delle graduatorie da compilare dopo che avranno cessato di avere validità, secondo le disposizioni vigenti, le graduatorie attuali.

11. La precedenza assoluta di cui ai commi 3 e 4 si applica anche ai fini del conferimento delle supplenze nei Conservatori e nelle Accademie indicati nella domanda di supplenza».

(b) Il testo dell'art. 11 del D.L. n. 357/1989 è il seguente:

«Art. 11. — 1. In prima applicazione delle disposizioni recate dall'articolo 2 per l'ammissione ai concorsi per soli titoli delle varie categorie di personale ivi previste, il requisito di trecentosessanta giorni di servizio, anche non continuativo, di cui all'articolo 2, comma 10, lettera *b)*, è computato con riferimento al periodo intercorrente fra l'anno scolastico 1982-83 e l'anno scolastico 1988-89, purché tale servizio sia stato prestato con il possesso del titolo di studio previsto.

2. In prima applicazione delle disposizioni recate dal presente decreto, si prescinde dal requisito del superamento delle prove di un precedente concorso per titoli ed esami per l'ammissione ai concorsi per soli titoli a posti di insegnante tecnico pratico, di insegnante di arte applicata, di personale educativo dei convitti nazionali, degli educandati femminili dello Stato e delle altre istituzioni educative, di personale docente ed assistente, di assistente educatrice, di accompagnatore al pianoforte e di pianista accompagnatore dei conservatori di musica, delle Accademie di belle arti e delle Accademie nazionali di arte drammatica e di danza, nonché a posti di sostegno nella scuola elementare, purché il personale interessato sia in possesso del titolo di specializzazione di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970.

3. I docenti non abilitati della scuola materna e della scuola secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, con i requisiti di servizio di cui al comma 1, hanno titolo a partecipare ad una sessione riservata per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento, da indire entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, secondo le modalità di cui all'articolo 3 del decreto-legge 3 maggio 1988, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 1988, n. 246. L'abilitazione conseguita ai sensi del presente comma è valida anche ai fini di cui al comma 10, lettera *a)*, dell'articolo 2. Coloro i quali conseguono l'abilitazione nella sessione riservata prevista dal presente comma nonché i docenti in possesso dei requisiti previsti dalle lettere *a)* e *b)* del comma 10 dell'articolo 2, che abbiano superato un concorso di cui alla citata lettera *a)*, anche se vi siano stati ammessi con riserva, purché in possesso dei prescritti requisiti alla data di entrata in vigore delle legge di conversione del presente decreto, possono chiedere di essere immediatamente inseriti, sulla base dei punteggi spettanti, nelle graduatorie dei concorsi per soli titoli compilate in applicazione dell'articolo 12, dopo l'ultimo candidato in esse incluso.

3-*bis*. In prima applicazione, per gli insegnanti elementari in possesso dei requisiti di servizio di cui al comma 1, è bandito, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un concorso riservato. Coloro i quali superano le prove di esame saranno inseriti nella graduatoria compilata in applicazione dell'articolo 12, dopo l'ultimo candidato in essa incluso.

3-*ter*. I docenti di educazione fisica e di educazione musicale, di cui agli articoli 43 e 44 della legge 20 maggio 1982, n. 270, che non abbiano superato le prove d'esame di abilitazione nella sessione speciale prevista dal decreto-legge 3 maggio 1988, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 1988, n. 246, possono conseguire la prescritta abilitazione all'insegnamento nella sessione riservata di cui al comma 3, ai fini della nomina in ruolo ai sensi dei citati articoli 43 e 44 della legge 20 maggio 1982, n. 270.

4. I coordinatori amministrativi che abbiano prestato un anno di servizio con nomina conferita dal provveditore agli studi nel periodo decorrente dall'anno scolastico 1983-84 e che non abbiano conseguito l'idoneità in precedenti concorsi per titoli ed esami, o per soli esami, sono ammessi ai concorsi per soli titoli, indetti in prima applicazione del presente decreto, previo superamento di un'apposita sessione degli esami di cui all'articolo 50 della legge 20 maggio 1982, n. 270, da indire con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. I coordinatori amministrativi inseriti nelle graduatorie dei concorsi per soli titoli, che abbiano prestato almeno due anni di servizio con nomina conferita dal provveditore agli studi, hanno titolo alla nomina in ruolo con precedenza rispetto ad altri aspiranti inclusi nella medesima graduatoria.

5. Alle nomine da disporre in base alle graduatorie relative al concorso per soli titoli da bandire in prima applicazione del presente decreto si provvede soltanto dopo l'esaurimento delle corrispondenti graduatorie da compilare ai sensi dell'articolo 17 del decreto-legge 3 maggio 1988, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 1988, n. 246, e trasformate in graduatorie nazionali dall'articolo 8-*bis* del decreto-legge 6 agosto 1988, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 ottobre 1988, n. 426. Si applicano le norme di cui ai commi 11 e 12 dell'articolo 6».

(c) Il testo dell'art. 70 della legge n. 312/1980 (Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato) è il seguente:

«Art. 70 *(Contratti di collaborazione per il personale già in servizio)*. — Il personale docente che, alla data di entrata in vigore della presente legge, oltre all'insegnamento esercita attività presso enti lirici o istituzioni di produzione musicale è tenuto a scegliere il rapporto di dipendenza organica per l'una o l'altra attività entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, salvo proroga per un termine comunque non superiore ad un altro anno da parte degli enti o istituzioni interessati.

Per le situazioni di cumulo verificatesi prima dell'entrata in vigore della presente legge, non si dà luogo alla riduzione dello stipendio di cui all'articolo 99 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive modificazioni, sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma.

I docenti dei conservatori di musica che per effetto dell'opzione perdono la qualità di titolari hanno la precedenza assoluta rispetto a qualsiasi altro aspirante, ai fini della stipula del contratto di collaborazione con il conservatorio dal quale dipendevano all'atto dell'opzione.

Il contratto di cui al precedente comma ha durata triennale e può essere rinnovato per periodi non superiori a due anni e comunque non oltre il compimento del 60° anno di età».

Le successive modifiche hanno più volte prorogato il termine di cui al comma primo del sopra citato articolo.

Art. 1-*bis*.

1. Nel caso di istituzione o modifica di classi di concorso o di posti di insegnamento nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria di primo e secondo grado ed artistica, ivi compresi i conservatori e le accademie, i concorsi per soli titoli per l'accesso alle relative cattedre e posti di insegnamento, da indire ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1989, n. 417 **(a)**, *sono banditi prima della scadenza triennale di cui al comma 2 del citato articolo 2* **(a)** *e, comunque, entro novanta giorni dalla predetta istituzione o modifica.*

2. Per garantire il regolare avvio dell'anno scolastico 1991-1992, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, sono determinati i posti di insegnamento nei corsi speciali e straordinari delle accademie e dei conservatori, ai fini dell'attivazione, per i predetti posti, delle procedure concorsuali di cui al comma 1, previa ridefinizione didattica dei corsi medesimi, da effettuarsi con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione.

3. Il servizio in precedenza prestato per insegnamenti o attività che vengono compresi nella classe di concorso o nel posto di insegnamento di cui ai commi 1 e 2 è valido sia ai fini dell'ammissione sia ai fini della valutazione del punteggio spettante nei relativi concorsi per soli titoli.

4. Nei concorsi per soli titoli indetti in prima applicazione ai sensi del comma 1 si applicano, per l'ammissione ai concorsi medesimi, le disposizioni previste dall'articolo 11, comma 1, del citato decreto-legge n. 357 del 1989 **(b)**, *relativo al requisito del servizio, e dal comma 2 dello stesso articolo 11* **(b)**, *relativo al requisito del superamento delle prove di un precedente concorso per titoli ed esami, limitatamente all'accesso ai posti di insegnante tecnico-pratico e ai posti di insegnamento istituiti ai sensi del comma 2 del presente articolo, nonché, per la determinazione dei posti da assegnare ai concorsi medesimi, le disposizioni previste dall'articolo 12 del medesimo decreto-legge n. 357 del 1989* **(c)**.

5. Per l'ammissione ai concorsi per soli titoli da indire alla prima scadenza triennale di cui al comma 2 dell'articolo 2 del citato decreto-legge n. 357 del 1989 **(a)**, *si prescinde dal requisito del superamento delle prove di un precedente concorso per titoli ed esami, limitatamente all'accesso ai posti di insegnante tecnico-pratico.*

(a) Il testo dell'art. 2 del D.L. n. 357/1989 è il seguente:

«Art. 2. — 1. L'accesso ai ruoli del personale docente della scuola materna, elementare e secondaria, dei licei artistici e degli istituti d'arte ha luogo mediante concorso per titoli ed esami e mediante concorso per soli titoli; a ciascun tipo di concorso è assegnato annualmente il 50 per cento dei posti destinati alle procedure concorsuali.

2. I predetti concorsi sono indetti con frequenza triennale anche quando non vi sia disponibilità di posti o cattedre.

3. All'indizione si provvede con bando emanato dal Ministro della pubblica istruzione.

4. La determinazione dei posti è effettuata dal provveditore agli studi all'atto del conferimento delle nomine, in relazione al numero dei posti disponibili e vacanti che sia accertato per ciascuno dei tre anni scolastici per i quali il concorso è espletato. Nel caso in cui la graduatoria di un concorso per titoli ed esami sia esaurita e rimangano posti ad esso assegnati, questi vanno ad aggiungersi a quelli assegnati al parallelo concorso per titoli; analogamente si provvede nel caso inverso. Detti posti vanno reintegrati in occasione della procedura concorsuale successiva.

5. Per quanto non diversamente disposto dai commi precedenti si applicano le disposizioni di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, ed all'articolo 1 della legge 20 maggio 1982, n. 270.

6. Per la scuola materna e per le classi di concorso della scuola secondaria per le quali sia prescritto il titolo di abilitazione all'insegnamento, le prove del concorso per titoli ed esami hanno anche funzioni di esame di abilitazione per i candidati che ne siano sprovvisti.

7. Non si applica alcun limite di età per la partecipazione ai concorsi per titoli ed esami al solo fine del conseguimento dell'abilitazione, nonché per l'ammissione ai concorsi per soli titoli.

8. Le graduatorie relative ai concorsi per titoli ed esami hanno validità per i tre anni indicati nei relativi bandi. La nomina a cattedre di scuola secondaria superiore è disposta per il contingente del ruolo provinciale cui si riferisce la partecipazione al concorso.

9. Nei concorsi per titoli ed esami è attribuito un particolare punteggio anche all'inclusione nelle graduatorie di precedenti concorsi per titoli ed esami, relativi alla stessa classe di concorso o al medesimo posto.

10. Per l'ammissione ai concorsi per soli titoli sono richiesti:

a) il superamento delle prove di un precedente concorso per titoli ed esami o di precedenti esami anche ai soli fini abilitativi, in relazione alla medesima classe di concorso od al medesimo posto;

b) un servizio di insegnamento negli istituti e scuole statali di ogni ordine e grado, ivi comprese le istituzioni scolastiche italiane all'estero, per insegnamenti corrispondenti a posti di ruolo, svolti sulla base del titolo di studio richiesto per l'accesso ai ruoli, nonché per insegnamenti relativi a classi di concorso che sia stato prestato, per almeno trecentosessanta giorni, anche non continuativi, nel triennio precedente, considerandosi cumulabili, da una parte, i servizi prestati nella scuola materna e nella scuola elementare e, dall'altra, i servizi prestati nelle scuole e negli istituti di istruzione secondaria.

11. Il servizio prestato nelle istituzioni scolastiche italiane all'estero è utile se effettuato con atto di nomina dell'Amministrazione degli affari esteri.

12. La partecipazione ai concorsi per soli titoli è consentita per due province, nonché per tutti i concorsi per i quali gli aspiranti sono in possesso dei requisiti di ammissione.

13. Le graduatorie relative ai concorsi per soli titoli hanno carattere permanente e sono soggette ad aggiornamento triennale. A tal fine, nei concorsi per soli titoli successivi al primo che verrà indetto secondo le norme del presente decreto; i nuovi concorrenti sono inclusi nel posto spettante in base al punteggio complessivo, mentre i concorrenti già compresi in graduatoria ma non ancora nominati hanno diritto a permanere nella graduatoria e ad ottenere la modifica del punteggio mediante valutazione di nuovi titoli relativi all'attività didattica ed educativa, nonché culturale, professionale, scientifica e tecnica, purché abbiano presentato apposita domanda di permanenza, corredata dei nuovi titoli, nel termine di cui al bando di concorso.

14. A parità di punteggio e di ogni altra condizione che dia titolo a preferenza, precede nella graduatoria permanente chi abbia partecipato al concorso meno recente.

15. Le graduatorie relative ai concorsi per soli titoli sono compilate sulla base del punteggio complessivo ottenuto da ciascun concorrente. La nomina a cattedre di scuola secondaria superiore è disposta per il contingente del ruolo provinciale cui si riferisce la partecipazione al concorso.

16. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, è emanata la tabella di valutazione dei titoli.

17. Il servizio riferito ad insegnamento diverso da quello inerente al concorso non è valutato.

18. Il punteggio da attribuire al superamento di un precedente concorso per titoli ed esami o di precedenti esami anche ai soli fini abilitativi non può superare quello spettante per tre anni di servizio di insegnamento.

19. Le graduatorie dei concorsi per soli titoli, di cui al presente decreto, sono utilizzabili sino all'esaurimento, nell'ordine in cui i candidati vi risultino compresi.

20. La collocazione nella graduatoria dei concorsi per soli titoli non costituisce elemento valutabile nei corrispondenti concorsi per titoli ed esami e in quelli per soli titoli.

21. Le graduatorie dei concorsi per soli titoli sono utilizzabili soltanto dopo l'esaurimento delle corrispondenti graduatorie compilate ai sensi dell'articolo 17 del decreto-legge 3 maggio 1988, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 1988, n. 246, e trasformate in graduatorie nazionali dall'articolo 8-bis del decreto-legge 6 agosto 1988, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 ottobre 1988, n. 426, e delle graduatorie provinciali di cui agli articoli 43 e 44 della legge 20 maggio 1982, n. 270, nonché di eventuali graduatorie, ancora valide, di precedenti concorsi per titoli ed esami. Ai fini dell'utilizzazione delle graduatorie dei concorsi per soli titoli a cattedre nelle Accademie di belle arti l'assegnazione dei posti annualmente disponibili è effettuata dopo aver proceduto ad accantonare, sull'aliquota spettante a detti concorsi, il 25 per cento dei posti stessi per destinarli alla nomina di coloro che risultino inseriti nella graduatoria del concorso per titoli, riservato agli assistenti delle predette Accademie, indetto in applicazione dell'art. 55 della legge 20 maggio 1982, n. 270; fermo restando tale accantonamento fino all'esaurimento di tale ultima graduatoria, non si può procedere all'utilizzazione delle graduatorie dei concorsi per soli titoli se non dopo che siano state esaurite le graduatorie, ancora valide, dei concorsi per titoli ed esami a cattedre nelle Accademie di belle arti.

22. La rinuncia alla nomina in ruolo comporta la decadenza dalla graduatoria per la quale la nomina stessa è stata conferita.

23. Ai docenti nominati in ruolo a seguito dell'espletamento di concorsi per soli titoli, qualora siano stati ammessi in base al servizio prestato nelle istituzioni scolastiche italiane all'estero, si applica il disposto di cui all'articolo 18 della legge 25 agosto 1982, n. 604, purché essi siano in servizio presso le predette istituzioni all'atto del conferimento della nomina.

24. Il personale scolastico di ruolo in servizio all'estero, il quale a seguito del superamento di un concorso possa accedere ad altro ruolo, può chiedere la proroga dell'assunzione in servizio e dell'effettuazione del relativo periodo di prova, per un periodo non superiore a *tre anni*. I relativi effetti giuridici ed economici decorrono dalla data di effettiva assunzione del servizio.

25. Le norme di cui al presente articolo si applicano, con i necessari adattamenti, anche al personale educativo dei convitti nazionali, degli educandati femminili dello Stato e delle altre istituzioni educative.

26. Le disposizioni concernenti l'anno di formazione, di cui all'articolo 2 della legge 20 maggio 1982, n. 270, si applicano anche al personale docente immesso in ruolo mediante concorso per soli titoli».

(b) Per il testo dell'art. 11 del D.L. n. 357/1989 v. nota *(b)* all'art. 1.

(c) Il testo dell'art. 12 del D.L. n. 357/1989 è il seguente:

«Art. 12. — 1. In prima applicazione del presente decreto, il Ministro della pubblica istruzione indice i concorsi per titoli ed esami e quelli per soli titoli previsti negli articoli 2 e 4, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Alle graduatorie del concorso per soli titoli indetto ai sensi del comma 1 sono attribuiti tutti i posti, compresi quelli destinati nella misura del 50 per cento al corrispondente concorso per titoli ed esami, che siano disponibili e vacanti all'inizio dell'anno scolastico 1989-90 dopo l'esaurimento delle relative graduatorie nazionali compilate ai sensi dell'articolo 8-*bis* del decreto-legge 6 agosto 1988, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 ottobre 1988, n. 426, e delle graduatorie provinciali di cui agli articoli 43 e 44 della legge 20 maggio 1982, n. 270; nonché di eventuali graduatorie, ancora valide, di precedenti concorsi per titoli ed esami e della graduatoria del concorso per titoli riservato agli assistenti di ruolo delle Accademie di belle arti, indetto ai sensi dell'articolo 55 della legge 20 maggio 1982, n. 270.

3. Negli anni successivi, a partire dall'inizio dell'anno scolastico 1990-91, tutti i posti che, pur essendo riservati al concorso per titoli ed esami, sono stati assegnati, ai sensi del comma 2, al concorso per soli titoli devono essere restituiti integralmente al concorso per titoli ed esami indetto ai sensi del comma 1 e, ove necessario, anche ai concorsi successivi, mediante riduzione del corrispondente numero di posti destinati ai concorsi per soli titoli».

Art. 1-*ter*.

1. È abrogato l'articolo 13-bis del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202 (a).

(a) Il D.L. n. 151/1991 reca: «Provvedimenti urgenti per la finanza pubblica».

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

91A3531

CIRCOLARI

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

CIRCOLARE 2 agosto 1991, n. A/506862.

Contingenti di importazione di prodotti siderurgici CECA originari e provenienti dalla Bulgaria, Cecoslovacchia, Polonia, Romania, Ungheria, URSS per l'anno 1991.

In relazione alla decisione comunitaria in data 22 luglio 1991, relativa al regime di importazione nei confronti di taluni Paesi dell'Europa centrale ed orientale nel settore dei prodotti siderurgici CECA per l'anno 1991, vengono aperti, nei confronti della Bulgaria, Cecoslovacchia, Polonia, Romania, Ungheria, URSS, per i prodotti siderurgici CECA tuttora soggetti a restrizione quantitativa, i seguenti contingenti comprensivi delle quote di cui alla circolare di questo Ministero n. 40 del 24 dicembre 1990 (*Gazzetta Ufficiale* n. 1 del 2 gennaio 1991):

Paese	Categorie di prodotti secondo la nomenclatura combinata (vedi allegato)	Ammontare
Bulgaria	Prodotti siderurgici CECA di cui non più di tonn 43.921 di «sbozzi in rotoli per lamiere di ferro o di acciaio»	tonn 59.809
Cecoslovacchia	Prodotti siderurgici CECA di cui non più di tonn 41.412 di «sbozzi in rotoli per lamiere di ferro o di acciaio»	tonn 138.352
Polonia	Prodotti siderurgici CECA di cui non più di tonn 12.078 di «sbozzi in rotoli per lamiere di ferro o di acciaio»	tonn 16.492
Romania	Prodotti siderurgici CECA di cui non più di tonn 70.265 di «sbozzi in rotoli per lamiere di ferro o di acciaio»	tonn 125.427
Ungheria	Prodotti siderurgici CECA di cui non più di tonn 53.963 di «sbozzi in rotoli per lamiere di ferro o di acciaio» (con un massimo di tonn 11.294 di sbozzi striati) e non più di tonn 7.840 di ghisa da fonderia	tonn 128.623
URSS	Ghisa da fonderia	tonn 23.690
	Prodotti siderurgici CECA	tonn 73.202

Le domande di importazione a valere sui contingenti sopra citati, redatte secondo le disposizioni di cui alla circolare n. 46 del 27 dicembre 1989 che proroga la circolare n. 11 del 21 marzo 1989 (*Gazzetta Ufficiale* n. 73 del 29 marzo 1989), dovranno essere presentate, a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione della presente circolare nella *Gazzetta Ufficiale*, alla Direzione generale import-export - Divisione V di questo Ministero, che le prenderà in esame a mano a mano che perverranno.

Il Ministro: LATTANZIO

ALLEGATO

CATEGORIA SBOZZI IN ROTOLI PER LAMIERE (coils)

	7208 11 00	
	12 10	
	91	
	95	
	98	
	13 10	
	91	
	95	
	98	
ex	14 10	dello spessore minimo di 1,5 mm
ex	91	dello spessore minimo di 1,5 mm

ex		99	dello spessore minimo di 1,5 mm
		21 10	
		90	
		22 10	
		91	
		95	
		98	
		23 10	
		91	
		95	
		98	
ex		24 10	dello spessore minimo di 1,5 mm
ex		90	dello spessore minimo di 1,5 mm
ex	7211	12 10	arrotolati
ex		19 10	dello spessore minimo di 1,5 mm, arrotolati
ex		22 10	arrotolati
ex		29 10	dello spessore minimo di 1,5 mm, arrotolati
	7219	11 10	
		90	
		12 10	
		90	
		13 10	
		90	
ex		14 10	dello spessore minimo di 1,5 mm
ex		90	dello spessore minimo di 1,5 mm
ex	7220	11 00	arrotolati, di larghezza superiori a 500 mm
ex		12 00	dello spessore minimo di 1,5 mm, arrotolati, di larghezza superiori a 500 mm
ex	7225	10 10	dello spessore minimo di 1,5 mm, arrotolati
ex		20 10	dello spessore minimo di 1,5 mm, arrotolati
ex		30 00	dello spessore minimo di 1,5 mm
ex	7226	10 10	dello spessore minimo di 1,5 mm, arrotolati, di larghezza superiori a 500 mm
ex		20 10	dello spessore minimo di 1,5 mm, arrotolati, di larghezza superiori a 500 mm
ex		91 10	dello spessore minimo di 1,5 mm, arrotolati, di larghezza superiori a 500 mm
ex		90	dello spessore minimo di 1,5 mm, arrotolati, di larghezza superiori a 500 mm

ALTRI PRODOTTI SIDERURGICI

ex	7208	14 10	di spessore inferiore a 1,5 mm
ex		91	di spessore inferiore a 1,5 mm
ex		99	di spessore inferiore a 1,5 mm
ex		24 10	di spessore inferiore a 1,5 mm
ex		91	di spessore inferiore a 1,5 mm
ex		99	di spessore inferiore a 1,5 mm
		32 10	
		30	
		51	
		59	
		91	
		99	
		33 10	
		91	
		99	
		34 10	
		90	
		35 10	
		90	
		42 10	
		30	
		51	
		59	
		91	
		99	

		43 10	
		91	
		99	
		44 10	
		90	
		45 10	
		90	
ex		90 10	semplicemente tagliati in forma diversa della quadrata o dalla rettangolare
	7209	11 00	
		12 10	
		90	
		13 10	
		90	
		14 10	
		90	
		21 00	
		22 10	
		90	
		23 10	
		90	
		24 10	
		91	
		99	
		31 00	
		32 10	
		90	
	7209	33 10	
		90	
		34 10	
		90	
		41 00	
		42 10	
		90	
		43 10	
		90	
		44 10	
		90	
ex		90 10	semplicemente tagliati in forma diversa della quadrata o dalla rettangolare
ex	7210	11 10:	semplicemente trattati in superficie e contenente, in peso, meno dello 0,6% di carbonio semplicemente tagliati in forma diversa della quadrata o dalla rettangolare
ex		12 11:	semplicemente trattati in superficie e contenente, in peso, meno dello 0,6% di carbonio semplicemente tagliati in forma diversa della quadrata o dalla rettangolare
ex		19:	semplicemente trattati in superficie e contenente, in peso, meno dello 0,6% di carbonio semplicemente tagliati in forma diversa della quadrata o dalla rettangolare
ex		20 10	semplicemente tagliati in forma diversa della quadrata o dalla rettangolare
ex		31 10:	semplicemente trattati in superficie e contenente, in peso, meno dello 0,6% di carbonio semplicemente tagliati in forma diversa della quadrata o dalla rettangolare
ex		39 10:	semplicemente trattati in superficie e contenente, in peso, meno dello 0,6% di carbonio semplicemente tagliati in forma diversa della quadrata o dalla rettangolare
ex		41 10:	semplicemente trattati in superficie e contenente, in peso, meno dello 0,6% di carbonio semplicemente tagliati in forma diversa della quadrata o dalla rettangolare
ex		49 10:	semplicemente trattati in superficie e contenente, in peso, meno dello 0,6% di carbonio semplicemente tagliati in forma diversa della quadrata o dalla rettangolare
ex		50 10	semplicemente tagliati in forma diversa della quadrata o dalla rettangolare
ex		60 11	semplicemente tagliati in forma diversa della quadrata o dalla rettangolare
ex		19	semplicemente tagliati in forma diversa della quadrata o dalla rettangolare
ex		70 21:	semplicemente trattati in superficie e contenente, in peso, meno dello 0,6% di carbonio semplicemente tagliati in forma diversa della quadrata o dalla rettangolare
ex		29	semplicemente tagliati in forma diversa della quadrata o dalla rettangolare
ex		90 31	semplicemente tagliati in forma diversa della quadrata o dalla rettangolare
ex		33	semplicemente tagliati in forma diversa della quadrata o dalla rettangolare

ex		35	semplicemente tagliati in forma diversa della quadrata o dalla rettangolare
ex		39	semplicemente tagliati in forma diversa della quadrata o dalla rettangolare
ex	7211	12 10	non arrotolati
ex		90	dello spessore massimo di 6 mm
ex		19 10:	non arrotolati e di spessore di 1,5 mm o più di spessore inferiore a 1,5 mm
		91	
		99	
ex		22 10	non arrotolati
ex		90	dello spessore massimo di 6 mm
ex		29 10:	non arrotolati e di spessore di 1,5 mm o più di spessore inferiore a 1,5 mm
		91	
		99	
		30 10	
		41 10	
ex	7211	91	dello spessore massimo di 6 mm
		49 10	
ex	7212	10 10	contenente, in peso, meno dello 0,6% di carbonio
ex		91	contenente, in peso, meno dello 0,6% di carbonio
ex		21 11	contenente, in peso, meno dello 0,6% di carbonio
ex		29 11	contenente, in peso, meno dello 0,6% di carbonio
ex		30 11	contenente, in peso, meno dello 0,6% di carbonio
ex		40 10	contenente, in peso, meno dello 0,6% di carbonio
ex		60 91	dello spessore massimo di 6 mm e contenente, in peso, meno dello 0,6% di carbonio
	7213	10 00	
		20 00	
		31 00	
		39 00	
		41 00	
		49 00	
		50 10	
		90	
	7214	20 00	
		30 00	
		40 10	
		91	
		99	
		50 10	
		91	
		99	
		60 00	
ex	7215	90 10	di acciai rapidi
	7216	10 00	
		21 00	
		22 00	
		31 11	
		19	
		91	
		99	
		32 11	
		19	
		91	
		99	
		33 10	
		90	
		40 10	
		90	
		50 10	
		90	

ex		90 10	contenente, in peso, meno dello 0,6% di carbonio di acciai rapidi
ex	7219	14 10	diversi da quelli arrotolati, dello spessore minimo di 1,5 mm
ex		90	diversi da quelli arrotolati, dello spessore minimo di 1,5 mm
ex		21 11	diversi da quelli laminati sulle quattro facce o con cilindri scanalati
ex		19	diversi da quelli laminati sulle quattro facce o con cilindri scanalati
ex		90	diversi da quelli laminati sulle quattro facce o con cilindri scanalati
ex		22 10	diversi da quelli laminati sulle quattro facce o con cilindri scanalati
ex		90	diversi da quelli laminati sulle quattro facce o con cilindri scanalati
	7219	23 10	
		90	
		24 10	
		90	
		31 10	
		90	
		32 10	
		90	
		33 10	
		90	
		34 10	
		90	
		35 10	
		90	
ex		90 11	semplicemente tagliati in forma diversa della quadrata o dalla rettangolare
ex		19	semplicemente tagliati in forma diversa della quadrata o dalla rettangolare
ex	7220	11 00	diversi da quelli laminati sulle quattro facce o con cilindri scanalati. diversi da quelli arrotolati e di larghezza superiori a 500 mm
ex		12 00	diversi da quelli arrotolati, dello spessore minimo di 1,5 mm e di larghezza superiori a 500 mm
		20 10	
	7221	00 10	
		90	
	7222	10 11	
		19	
		51	
		59	
		99	
		30 10	
		40 11	
		19	
		30	
ex	7225	10 10:	non arrotolati e di spessore di 1,5 mm o più di spessore inferiore a 1,5 mm
		91	
		99	
ex		20 10	diversi da quelli laminati sulle quattro facce o con cilindri scanalati, diversi da quelli arrotolati e di spessore minimo di 1,5 mm
ex		30	semplicemente tagliati in forma diversa da quella quadrata o dalla rettangolare
ex		30 00	di spessore inferiore a 1,5 mm
ex		40 10	diversi da quelli laminati sulle quattro facce o con cilindri scanalati
ex		30	diversi da quelli laminati sulle quattro facce o con cilindri scanalati
ex		50	diversi da quelli laminati sulle quattro facce o con cilindri scanalati
		70	
		90	
		50 10	
		90	
ex		90 10	semplicemente tagliati in forma diversa da quadrata o dalla rettangolare
ex	7226	10 10	diversi da quelli arrotolati, dello spessore minimo di 1,5 mm e di larghezza superiori a 500 mm
		30	

ex		20 10	diversi da quelli laminati sulle quattro facce o con cilindri scanalati, e diversi da quelli arrotolati, dello spessore minimo di 1,5 mm e di larghezza superiore a 500 mm
		31	
ex		91 10	diversi da quelli laminati sulle quattro facce o con cilindri scanalati, e diversi da quelli arrotolati, dello spessore minimo di 1,5 mm e di larghezza superiore a 500 mm
ex		90	diversi da quelli laminati sulle quattro facce o con cilindri scanalati, e diversi da quelli arrotolati, dello spessore minimo di 1,5 mm e di larghezza superiore a 500 mm
		03 10	
	7227	10 00	
		20 00	
		90 10	
		30	
		80	
	7228	10 10	
		30	
		20 11	
		19	
		30	
		30 10	
		30	
		80	
		60 10	
		70 10	
		31	
		80 10	
ex		90	contenente, in peso, non meno dello 0,6% di carbonio
	7301	10 00	

Categoria ghisa

7201	10 19	
7201	10 30	
7201	20 00	contenente, in peso, più dell'1% di silicio
7201	30 10	
7201	30 90	

91A3510

MINISTERO DEL TESORO

CIRCOLARE 30 luglio 1991, n. 7/I.P.

Concessione di mutui agli enti locali di cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142. Articoli 68 e 72 del regio-decreto 2 gennaio 1913, n. 453 ed art. 1 della legge 13 giugno 1962, n. 855.

Ai comuni
Alle province
Ai loro consorzi
Alle comunità montane
All'A.N.C.I.
All'U.P.I.

Al fine di agevolare l'accesso al credito da parte degli enti locali, vengono qui di seguito sinteticamente illustrate le modalità per la concessione dei mutui, i quali costituiscono, ai sensi della normativa in oggetto, una delle forme d'impiego delle disponibilità finanziarie delle casse pensioni amministrate da questa Direzione generale.

La concessione dei mutui rientra nella competenza esclusiva del consiglio di amministrazione degli istituti di previdenza che, a tal fine, ogni anno prevede un apposito stanziamento in bilancio.

Tra gli enti destinatari dei finanziamenti, previsti dalla vigente normativa, sono compresi le amministrazióni comunali, le amministrazioni provinciali, i loro consorzi e le comunità montane.

Sono finanziabili le opere costituenti un «investimento», destinate, cioè, a conservare ed a incrementare il patrimonio dell'Ente.

Ciò esclude, pertanto, la possibilità di finanziamenti destinati, direttamente o indirettamente, a coprire disavanzi di bilancio.

Le predette opere, peraltro, devono essere finalizzate a soddisfare interessi e bisogni pubblici rientranti nelle finalità istituzionali dell'ente mutuatario e devono rimanere di proprietà dell'ente medesimo almeno per l'intero periodo di ammortamento del prestito.

Al fine di soddisfare oggettive esigenze di differenziazione degli investimenti, le somme stanziate in bilancio per la concessione dei mutui sono necessariamente limitate.

Pertanto, in linea di principio, non potendo accogliere tutte le domande, si tiene conto, per ciascun ente richiedente, dei mutui precedentemente erogati e degli importi da finanziare.

Si può accedere al mutuo, secondo i criteri stabiliti dal consiglio di amministrazione, per le seguenti opere:

opere di completamento di altre per le quali sia stato già concesso il prestito principale da questa Direzione generale (mutui suppletivi);

opere fognarie e di depurazione;
acquedotti;
impianti di illuminazione;
gasdotti;
strade e mercati;
parcheggi e metropolitane;
edilizia scolastica;
opere cimiteriali;
case di riposo per anziani;
costruzione e acquisto immobili da destinare ad uso pubblico;
acquisto arredi purché connessi e contestuali all'opera da finanziare;
acquisto automezzi speciali per la raccolta dei rifiuti;
impianti sportivi;
acquisto di complesse apparecchiature per l'informazione e la meccanizzazione dei servizi istituzionali dell'ente;
altre opere meritevoli di finanziamento per la loro particolare utilità.

Con decreto del Ministro del tesoro 4 aprile 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 29 aprile 1991, i saggi d'interesse praticati sui mutui sono collegati in modo continuativo al tasso ufficiale di sconto, mantenendo costante la differenza in meno di due punti percentuali per i mutui con durata decennale e di 1,75 per quelli da ammortizzare in quindici anni; conseguentemente gli attuali saggi d'interesse sono pari, rispettivamente, al 9,50% e al 9,75%.

La vigente normativa dispone, in via generale, che l'ente mutuatario per ottenere la effettiva erogazione del prestito, deve rilasciare adeguate ed idonee garanzie. In particolare, ai sensi dell'art. 3 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, le province e i comuni rilasciano delegazioni di pagamento a valere sulle entrate afferenti ai primi tre titoli di bilancio, mentre le comunità montane solo sui primi due titoli.

Se per l'opera da realizzare è stato concesso un contributo statale, regionale o provinciale è possibile cedere detto contributo agli istituti di previdenza in maniera irrevocabile e per tutto il periodo di ammortamento del mutuo.

La richiesta di finanziamento, a firma del legale rappresentante dell'ente e corredata della dichiarazione del segretario attestante la insussistenza di morosità, deve essere presentata alla divisione 19ª di questa Direzione generale, in conformità dell'allegato 1.

Intervenuta la deliberazione di concessione di questa Direzione generale, si provvederà a darne tempestiva comunicazione a mezzo dell'allegato mod. 2 - cat. V, contenente, tra l'altro, lo schema di deliberazione che il comune o la provincia dovrà adottare, ai sensi dell'art. 9 della legge 13 giugno 1962, n. 855, dell'art. 4, nono comma, della legge 26 aprile 1989, n. 155 e degli articoli 32 e 53 della legge 4 giugno 1990, n. 142, ovvero ai sensi della omologa normativa prevista dall'ordinamento per altri tipi di enti.

Dopo il controllo della ragioneria centrale e dell'ufficio di riscontro della Corte dei conti sul provvedimento di concessione, l'ente mutuatario potrà presentare apposita richiesta di somministrazione, corredata dai documenti giustificativi di spesa, al fine dell'emissione dei relativi mandati di pagamento.

Giova rammentare, infine, che le operazioni d'investimento costituiscono attività strumentale rispetto a quella previdenziale, e pertanto, come già accennato in precedenza, l'ente non deve risultare moroso nei confronti delle casse pensioni, né per contributi previdenziali, né per rate di ammortamento di precedenti mutui né per altre somme a qualsiasi titolo dovute.

La presenza di morosità comporta una duplice conseguenza: la non finanziabilità di nuove richieste e, per i mutui concessi, l'applicazione della compensazione amministrativa sui relativi mandati di pagamento prescritta dall'art. 12 della legge n. 855/63.

Il direttore generale: GRANDE

ALLEGATO 1

SCHEMA DI DOMANDA TENDENTE AD OTTENERE UN MUTUO PER OPERE PUBBLICHE

Al Ministero del tesoro - Direzione generale degli istituti di previdenza - Divisione 19ª - Via C. Colombo, 44 - 00100 ROMA

OGGETTO: Richiesta mutuo di L. .... per ....
....

Il sottoscritto (rappresentante dell'ente) fa presente che (indicare l'ente, n. telefonico e/o fax) deve provvedere all'esecuzione dei lavori
....
(ovvero all'acquisto di uno stabile da destinare a pubblico servizio), chiede pertanto la concessione di un mutuo di L. ....
per la realizzazione dell'opera predetta da ammortizzare in 15/10 anni.

Allega al riguardo:

dichiarazione del segretario ....
controfirmata dal (rappresentante dell'ente), da cui risulta che (l'ente) è in regola con il versamento dei contributi e delle rate di ammortamento dei mutui dovuti alle casse pensioni amministrate dalla Direzione generale degli istituti di previdenza.

Data, ...

Firma

....

Mod. 2 — Cat. V.

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEGLI ISTITUTI DI PREVIDENZA

DIVISIONE ......19ª...... SERVIZIO......................

POSIZIONE ...72/.......................................

RIFERIMENTO FOGLIO DEL ....

N. ....

ROMA, ...

Via Cristoforo Colombo, 44 — 00100

Al ....

....

....

e, p.c.:

Al ....

....

....

OGGETTO Richiesta finanziamento di L. .... per ....

....

Si comunica che il Consiglio di Amministrazione di questi Istituti di Previdenza ha accolto la richiesta del finanziamento in oggetto ....

....

da estinguere in .... anni, al tasso del .... é da garantire con le somme afferenti ai primi tre Titoli del Bilancio delle entrate ....

....

Per poter quindi far luogo alla emissione del formale provvedimento di concessione e di ammortamento del mutuo, si invita a trasmettere, entro 4 mesi dalla data della presente, i documenti indicati a tergo.

Qualora codesta Amministrazione faccia pervenire detta documentazione entro il 31/10/ ...., l'ammortamento del mutuo potrà decorrere dal 1° gennaio .... In caso contrario, la decorrenza dovrà essere procrastinata al 1° gennaio successivo.

Si fa presente, inoltre, che la quota annua di ammortamento del predetto mutuo, ...

....

ammonta a L. .... pari a sei rate bimestrali di L. .... ciascuna.

Si avverte, infine, che le istruzioni per la somministrazioni del prestito verranno impartite dopo l'avvenuta registrazione da parte della Corte dei Conti del menzionato formale provvedimento di concessione; pertanto non si darà corso ad eventuali richieste in merito prima di tale registrazione.

IL PRIMO DIRIGENTE

ELENCO DEI DOCUMENTI NECESSARI PER LA CONCESSIONE DI UN MUTUO CON GARANZIA SULLE ENTRATE AFFERENTI AI PRIMI TRE TITOLI DI BILANCIO AI SENSI DELLA LEGGE 21/12/1978 N° 843 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI.

1) Copia, su carta libera, della deliberazione Consiliare, presa in conformità dello schema indicato a fianco:

2) Dichiarazione del Segretario dell'Ente mutuatario attestante:

A) — che per la deliberazione di assunzione del mutuo n. .. .. .del . ... sono state adempiute le formalità prescritte dal vigente T.U.L.C.P. sulla pubblicazione e che la stessa è divenuta esecutiva a tutti gli effetti ai sensi degli artt. 59 e 60 della Legge 10/2/1953 N° 62;

B) — che l'importo degli interessi di ciascuna annualità, sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, non superi il 25% delle entrate relative ai primi tre Titoli del Bilancio di previsione dell'anno in cui viene deliberata l'assunzione del mutuo; detto limite, per i mutui assunti a decorrere dall'anno 1991, deve essere riferito al conto consuntivo relativo al penultimo anno precedente quello in cui viene deliberata l'assunzione del mutuo.

C) — che i progetti delle opere finanziate col mutuo hanno riportato il parere favorevole degli Organi competenti, con provvedimento n. .... del .....

D) — che è stato approvato il bilancio consuntivo relativo al secondo anno precedente quello di deliberazione del mutuo;

E) — la mancanza di vincoli archeologici o paesaggistici dove sarà realizzata l'opera, ovvero, in caso di esistenza di detti vincoli, sia stato ottenuto il nulla-osta da parte della competente Sovraintendenza;

F) — quale sia, secondo il disposto dell'art. 5 della Legge 843/1978, l'esercizio finanziario nel quale verrà iscritto l'impegno dell'annualità di ammortamento del mutuo (tale impegno dovrà coincidere con quello della delega al Tesoriere);

G) — che per le opere scolastiche (escluse quelle materne e gli asili-nido) sia stato ottenuto il benestare del Provveditorato agli Studi.

3) Atto di delega, da compilarsi su foglio unico, redatto in conformità dello schema riportato, da trarsi sulle entrate afferenti ai primi tre Titoli del Bilancio, completo della relata di notifica al Tesoriere.

4) Tre copie autentiche del decreto di concessione del contributo (Statale, Regionale o Provinciale) con l'impegno della corresponsione diretta, a partire dal primo anno di ammortamento del mutuo, a favore della Direzione Generale degli Istituti di Previdenza delle annualità (max. 20) del contributo stesso. Detto decreto dovrà essere munito del visto d'impegno di spesa assunto dalla Ragioneria (per gli Enti appartenenti a Regioni o a Province a statuto speciale è necessario che detto Decreto sia munito degli estremi di registrazione della Corte dei Conti).

5) In caso di acquisto di beni immobili, soggetti a disciplina privatistica, occorre trasmettere l'autorizzazione Prefettizia rilasciata ai sensi dell'art. 2 della Legge 21/6/1896 N° 218 e relativo regolamento di esecuzione, nonchè la dichiarazione dell'Ufficio Tecnico attestante la congruità del prezzo di acquisto.

6) In caso di acquisizione di immobili o aree a seguito di procedure di esproprio occorre trasmettere il relativo provvedimento.

N.B. TUTTE LE DICHIARAZIONI RILASCIATE DAL SEGRETARIO DELL'ENTE DOVRANNO ESSERE CONTROFIRMATE DAL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE STESSO

SCHEMA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE

IL CONSIGLIO

Visto l'art. 190 §1 del T.U. approvato con R.D. 4/2/1915, n. 148, e ritenuto che il Consiglio è regolarmente costituito, essendo presenti .... Consiglieri su n. .... in carica al momento della votazione e n. .... asssegnati;

Visto che con delibera consiliare (esecutiva) n. .... del .... è stato approvato il piano finanziario dell'opera da realizzare col mutuo oggetto della presente deliberazione;

Visto che con delibera Consiliare n. .... del .. .. è stato approvato il progetto generale dell'opera .... ;

Visto che con delibera n. .... del .... è stato approvato il Bilancio di Previsione nel quale sono state incluse le previsioni di spesa relative al presente mutuo, ai sensi dell'art. 4 legge 155/89;

DELIBERA

1) — di assumere con la Direzione Generale degli Istituti di Previdenza un mutuo di L. .... (in cifre)
per ....
assistito dal contributo (Statale, Regionale o Provinciale) (1)

2) — di restituire il suddetto prestito in .... annualità comprensive del capitale e dell'interesse al saggio vigente al momento della concessione del mutuo;

3) — di garantire le suddette annualità di ammortamento del prestito con delega sul Tesoriere a valere sulle entrate afferenti ai primi tre Titoli del Bilancio;

4) — di emettere sullo stesso Tesoriere un atto di delega per la somma e con la decorrenza indicate dalla Direzione Generale degli Istituti di Previdenza quale importo delle annualità di ammortamento del mutuo nell'intesa che le annualità medesime saranno soddisfatte a rate bimestrali uguali entro e non oltre la fine dei mesi di febbraio, aprile, giugno, agosto, ottobre e dicembre;

5) — di delegare, come si delega, alla Direzione Generale degli Istituti di Previdenza l'annua tangente di entrate irrevocabilmente pro solvendo e non pro soluto;

6) — di iscrivere l'annualità di cui l'Ente è debitore per il rimborso del mutuo nella parte passiva del bilancio e nel periodo di anni suindicati;

7) — di assumere a proprio carico tutte le imposte, tasse, tributi in genere comunque inerenti il presente mutuo;

8) — di prendere altresì atto che il Tesoriere è tenuto mensilmente ad accantonare le somme occorrenti a soddisfare, alle rispettive scadenze, i pagamenti che maturano nel corso dell'anno, mentre, in caso di ritardato versamento, lo stesso è soggetto all'indennità di mora in conformità della normativa vigente.

(1) Omettere la dizione in mancanza di contributi

SCHEMA DI DELEGA DI PAGAMENTO DA REDIGERE SU UNICO FOGLIO

Il .... di ....

VISTA la Deliberazione n. .... del .... divenuta esecutivá ad ogni effetto di legge, con la quale è stato assunto, con la Direzione Generale degli Istituti di Previdenza un mutuo di L. .... (lire ....) da estiguere in .... anni al tasso del .... verso pagamento dell' annualità di ammortamento, comprensiva di capitale ed interessi, di L. .... pagabile a rate bimestrali posticipate di L. .... ciascuna;

VISTO che tali annualità devono essere garantite con delegazione sulle somme relative ai primi tre Titoli del Bilancio delle entrate, ai sensi dell'articolo 3 della legge 21/12/1978 n° 843;

VISTO che con la suddetta deliberazione è stato preso atto della normativa vigente in base alla quale il Tesoriere è tenuto ad accantonare mensilmente le somme occorrenti per soddisfare, alle rispettive scadenze, i pagamenti che matureranno nel corso dell'anno e che, in caso di ritardato pagamento, rispetto alle scadenze previste, è soggetto al pagamento dell'indennità di mora;

DELEGA

.... (indicare la Banca) quale Tesoriere, a pagare,con assoluto divieto di destinare ad altro uso, i proventi delegati, entro il 28 febbraio, 30 aprile, 30 giugno, 31 agosto, 31 ottobre, 31 dicembre, in ognuno degli anni dal .... al .... alla Direzione Generale degli Istituti di Previdenza, con le modalità sottoindicate, la somma bimestrale di L. .... (1) .... (2) e così entro ciascuno dei predetti anni la rata complessiva di L. .... (1) .... (2) (rata annuale) della quale sarà discaricato con le ricevute dei versamenti che vi si riferiscono.

Il versamento delle rate di ammortamento sarà effettuato sul c/c postale N° 17165002 intestato a: "TESORIERE CENTRALE DELLO STATO — CASSIERE DEGLI ISTITUTI DI PREVIDENZA"

.... li

IL SINDACO

Bollo
dell'ente

(1) in cifre
(2) in lettere

RELATA DI NOTIFICA

Il sottoscritto .... addetto alle notifiche (Uff. giudiziario, Messo Comunale, ecc.), dichiara di avere oggi notificato il presente atto di delega alla Banca .... (quale Tesoriere), consegnandone copia nelle mani del Sig. (Cognome, nome, qualifica)

.... li ....

(qualifica e firma di chi ha proceduto alla notifica) ....

TIMBRO
DEL
TESORIERE

BOLLO
DELL UFFICIO
NOTIFICHE

91A3509

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

N. 148

Corso dei cambi del 31 luglio 1991 presso le sottoindicate borse valori.

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1304,150	1304,150	1304,20	1304,150	1304,150	1304,150	1304,240	1304,150	1304,150	1304,15
E.C.U.	1533,200	1533,200	1534 —	1533,200	1533,200	1533,200	1533,900	1533,200	1533,200	1533,20
Marco tedesco	746,460	746,460	746,60	746,460	746,460	746,460	746,500	746,460	746,460	746,46
Franco francese	219,550	219,550	220 —	219,550	219,550	219,550	219,550	219,550	219,550	219,55
Lira sterlina	2195,800	2195,800	2200 —	2195,800	2195,800	2195,800	2195,100	2195,800	2195,800	2195,80
Fiorino olandese	662,380	662,380	662,50	662,380	662,380	662,380	662,370	662,380	662,380	662,38
Franco belga	36,233	36,233	36,26	36,233	36,233	36,233	36,233	36,233	36,233	36,23
Peseta spagnola	11,923	11,923	11,93	11,923	11,923	11,923	11,924	11,923	11,923	11,92
Corona danese	192,910	192,910	193 —	192,910	192,910	192,910	192,930	192,910	192,910	192,91
Lira irlandese	1996,500	1996,500	1997 —	1996,500	1996,500	1996,500	1996,400	1996,500	1996,500	—
Dracma greca	6,795	6,795	6,82	6,795	6,795	6,795	6,792	6,795	6,795	—
Escudo portoghese	8,700	8,700	8,72	8,700	8,700	8,700	8,691	8,700	8,700	8,70
Dollaro canadese	1131,300	1131,300	1132 —	1131,300	1131,300	1131,300	1130,900	1131,300	1131,300	1131,30
Yen giapponese	9,464	9,464	9,48	9,464	9,464	9,464	9,467	9,464	9,464	9,46
Franco svizzero	856,300	856,300	856,50	856,300	856,300	856,300	856,050	856,300	856,300	856,30
Scellino austriaco	106,112	106,112	106,10	106,112	106,112	106,112	106,086	106,112	106,112	106,11
Corona norvegese	191,220	191,220	191,25	191,220	191,220	191,220	191,220	191,220	191,220	191,22
Corona svedese	205,890	205,890	206 —	205,890	205,890	205,890	205,950	205,890	205,890	205,89
Marco finlandese	310,150	310,150	310 —	310,150	310,150	310,150	310,150	310,150	310,150	—
Dollaro australiano	1015 —	1015 —	1015 —	1015 —	1015 —	1015 —	1014,800	1015 —	1015 —	1015 —

Media dei titoli del 31 luglio 1991

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	66,050
Redimibile 10% (Edilizia scolastica) 1977-92	102,475
» 12% (Beni Esteri 1980)	101,775
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	97,375
Certificati del Tesoro speciali 18- 3-1987/94	85,475
» » » 21- 4-1987/94	85,325
» » C.T.O. 12,50% 1- 6-1989/95	100,025
» » » 12,50% 19- 6-1989/95	100,200
» » » 12,50% 18- 7-1989/95	100,125
» » » 12,50% 16- 8-1989/95	100,050
» » » 12,50% 20- 9-1989/95	100,100
» » » 12,50% 19-10-1989/95	99,850
» » » 12,50% 20-11-1989/95	100 —
» » » 12,50% 18-12-1989/95	99,975
» » » 12,50% 17- 1-1990/96	99,775
» » » 12,50% 19- 2-1990/96	99,375
» » » 12,50% 16- 5-1990/96	99,425
» » » 12,50% 15- 6-1990/96	99,275
» » » 12,50% 19- 9-1990/96	99,125
» » » 12,50% 20-11-1990/96	99,125
» » » 10,25% 1-12-1988/96	97,325
Certificati di credito del Tesoro 11% 1- 1-1987/92	99,775
» » » 10% 18- 4-1987/92	99,275
Certificati di credito del Tesoro 9,50% 19- 5-1987/92	98,875
» » » 8,75% 18- 6-1987/93	95,725
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	97,750
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	94,875
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	113,250
» » » 13,95% 1- 1-1990/94	102,550
» » » 13,95% 1- 1-1990/94 II	100,200
» » » TR 2,5% 1983/93	95,550
» » » Ind. 1- 8-1984/91	99,925
» » » » 1- 9-1984/91	100,075
» » » » 1-10-1984/91	100,200
» » » » 1-11-1984/91	100,225
» » » » 1-12-1984/91	100,275
» » » » 1- 1-1985/92	99,950
» » » » 1- 2-1985/92	100,175
» » » » 18- 4-1986/92	100,375
» » » » 19- 5-1986/92	100,475
» » » » 20- 7-1987/92	100,300
» » » » 19- 8-1987/92	100,400
» » » » 1-11-1987/92	100,225
» » » » 1-12-1987/92	100,275
» » » » 1- 1-1988/93	100,050

Titolo	Scadenza	Prezzo
Certificati di credito del Tesoro Ind.	1- 2-1988/93	99,975
» » » »	1- 3-1988/93	99,975
» » » »	1- 4-1988/93	100,025
» » » »	1- 5-1988/93	100,450
» » » »	1- 6-1988/93	100,475
» » » »	18- 6-1986/93	99,975
» » » »	1- 7-1988/93	100,275
» » » »	17- 7-1986/93	100,175
» » » »	1- 8-1988/93	100,900
» » » »	19- 8-1986/93	99,350
» » » »	1- 9-1988/93	100,200
» » » »	18- 9-1986/93	99,250
» » » »	1-10-1988/93	100,225
» » » »	20-10-1986/93	99,500
» » » »	1-11-1988/93	100,425
» » » »	18-11-1987/93	99,625
» » » »	19-12-1986/93	99,800
» » » »	1- 1-1989/94	100,150
» » » »	1- 2-1989/94	100,300
» » » »	1- 3-1989/94	100,200
» » » »	15- 3-1989/94	100.175
» » » »	1- 4-1989/94	100,175
» » » »	1- 9-1988/94	99,725
» » » »	1-10-1987/94	99,075
» » » »	1-11-1989/94	99,725
» » » »	1- 1-1990/95	99,250
» » » »	1- 2-1985/95	99,975
» » » »	1- 3-1985/95	98,475
» » » »	1- 3-1990/95	98,900
» » » »	1- 4-1985/95	98,675
» » » »	1- 5-1985/95	98,625
» » » »	1- 5-1990/95	99,425
» » » »	1- 6-1985/95	98,450
» » » »	1- 7-1985/95	99,275
» » » »	1- 7-1990/95	98,950
» » » »	1- 8-1985/95	98,950
» » » »	1- 9-1985/95	98,300
» » » »	1- 9-1990/95	98.775
» » » »	1-10-1985/95	98,550
» » » »	1-10-1990/95	98.875
» » » »	1-11-1985/95	98,900
» » » »	1-11-1990/95	98,875
» » » »	1-12-1985/95	98.925
» » » »	1-12-1990/95	98,950
» » » »	1- 1-1986/96	99 —
» » » »	1- 1-1986/96 II	100,900
» » » »	1- 2-1986/96	99 —
» » » »	1- 3-1986/96	99,100
» » » »	1- 4-1986/96	99.475
» » » »	1- 5-1986/96	99,375
» » » »	1- 6-1986/96	99.275
» » » »	1- 7-1986/96	98.950
» » » »	1- 8-1986/96	99,475
» » » »	1- 9-1986/96	98,275
» » » »	1-10-1986/96	97,175
» » » »	1-11-1986/96	97,375
» » » »	1-12-1986/96	97,450
» » » »	1- 1-1987/97	97.350
» » » »	1- 2-1987/97	97,275
» » » »	18- 2-1987/97	97,350
» » » »	1- 3-1987/97	97,375
» » » »	1- 4-1987/97	97,575
» » » »	1- 5-1987/97	97,950
» » » »	1- 6-1987/97	98.100
» » » »	1- 7-1987/97	97,900
» » » »	1- 8-1987/97	98.125
» » » »	1- 9-1987/97	97,775

Titolo	Tasso	Scadenza	Prezzo
Buoni Tesoro Pol.	11,50%	1-11-1991	99,575
» » »	11,50%	21-12-1991	99,800
» » »	9.25%	1- 1-1992	99.150
» » »	9,25%	1- 2-1992	99,175
» » »	11,00%	1- 2-1992	99,475
» » »	9,15%	1- 3-1992	98.725
» » »	12,50%	17- 3-1992	99,800
» » »	9.15%	1- 4-1992	98,550
» » »	11,00%	1- 4-1992	99,175
» » »	12,50%	1- 4-1992	99,975
» » »	12.50%	1- 4-1990/92	99.900
» » »	12,50%	18- 4-1992	99,950
» » »	9,15%	1- 5-1992	98,625
» » »	11,00%	1- 5-1992	98.650
» » »	12.50%	1- 5-1992	99.900
» » »	12.50%	17- 5-1992	99.825
» » »	9.15%	1- 6-1992	98.325
» » »	10,50%	1- 7-1992	99.925
» » »	11,50%	1- 7-1992	99.450
» » »	11,50%	1- 8-1992	99.725
» » »	12,50%	1- 9-1992	100.025
» » »	12,50%	1-10-1992	100.050
» » »	12,50%	1- 2-1993	100.400
» » »	12,50%	1- 7-1993	99.775
» » »	12,50%	1- 8-1993	99,875
» » »	12,50%	1- 9-1993	99.375
» » »	12,50%	1-10-1993	99,500
» » »	12.50%	1-11-1993	99,325
» » »	12.50%	1-11-1993 Q	99.325
» » »	12,50%	17-11-1993	99.250
» » »	12.50%	1-12-1993	99.150
» » »	12,50%	1- 1-1989/94	99.300
» » »	12,50%	1- 1-1990/94	99.275
» » »	12,50%	1- 2-1990/94	99.650
» » »	12,50%	1- 3-1990/94	98,750
» » »	12.50%	1- 5-1990/94	98.800
» » »	12.50%	1- 6-1990/94	98,950
» » »	12.50%	1- 7-1990/94	98.925
» » »	12,50%	1- 9-1990/94	98,700
» » »	12.50%	1-11-1990/94	98,725
» » »	12.50%	1- 6-1990/97	97.900
» » »	12,50%	16- 6-1990/97	97,300
» » »	12.50%	1-11-1990/97	97,175
Certificati credito Tesoro E.C.U.	8.75%	21- 9-1987/91	99.450
» » » »	8,50%	21- 3-1988/92	99,125
» » » »	8,50%	26- 4-1988/92	98.600
» » » »	8,50%	25- 5-1988/92	98,775
» » » »	10.50%	22-11-1984/92	102,400
» » » »	9.60%	22- 2-1985/93	100 —
» » » »	9,75%	15- 4-1985/93	100.900
» » » »	9,00%	22- 7-1985/93	100.050
» » » »	8.75%	25- 7-1988/93	97.550
» » » »	8,75%	28- 9-1988/93	95.725
» » » »	8.65%	26-10-1988/93	95.575
» » » »	8.75%	22-11-1985/93	98,125
» » » »	8,50%	28-11-1988/93	94,225
» » » »	8,75%	28-12-1988/93	95,900
» » » »	8,75%	21- 2-1986/94	98,825
» » » »	7,75%	25- 3-1987/94	95,575
» » » »	9,90%	19- 4-1989/94	99.650
» » » »	6.90%	26- 5-1986/94	93,400
» » » »	9,65%	26- 7-1989/94	102,450
» » » »	9,65%	30- 8-1989/94	98,975
» » » »	10,15%	26-10-1989/94	99,175
» » » »	10,70%	22-11-1989/94	100,575
» » » »	11,15%	24- 1-1990/95	103,050
» » » »	12,00%	27- 3-1990/95	105,550
» » » »	9,90%	24- 5-1989/95	99,875
» » » »	11,50%	29- 5-1990/95	104,950

Il contabile del portafoglio dello Stato: ANGELA MARIA STORACI

91M31071

N. 149

Corso dei cambi del 1° agosto 1991 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1304,150	1304,150	1304,20	1304,150	1304,150	1304,150	1304,300	1304,150	1304,150	1304,15
E.C.U.	1533,200	1533,200	1533,50	1533,200	1533,200	1533,200	1533,320	1533,200	1533,200	1533,20
Marco tedesco	746,600	746,600	746,60	746,600	746,600	746,600	746,550	746,600	746,600	746,60
Franco francese	219,730	219,730	219,75	219,730	219,730	219,730	219,740	219,730	219,730	219,73
Lira sterlina	2198,200	2198,200	2198 —	2198,200	2198,200	2198,200	2198,200	2198,200	2198,200	2198,20
Fiorino olandese	662,430	662,430	662,25	662,430	662,430	662,430	662,350	662,430	662,430	662,43
Franco belga	36,264	36,264	36,28	36,264	36,264	36,264	36,255	36,264	36,264	36,26
Peseta spagnola	11,943	11,943	11,93	11,943	11,943	11,943	11,942	11,943	11,943	11,94
Corona danese	192,800	192,800	193 —	192,800	192,800	192,800	192,790	192,800	192,800	192,80
Lira irlandese	1996,800	1996,800	1997 —	1996,800	1996,800	1996,800	1996,400	1996,800	1996,800	—
Dracma greca	6,786	6,786	6,80	6,786	6,786	6,786	6,783	6,786	6,786	—
Escudo portoghese	8,705	8,705	8,70	8,705	8,705	8,705	8,708	8,705	8,705	8,70
Dollaro canadese	1134,850	1134,850	1133 —	1134,850	1134,850	1134,850	1133,550	1134,850	1134,850	1134,85
Yen giapponese	9,509	9,509	9,48	9,509	9,509	9,509	9,509	9,509	9,509	9,50
Franco svizzero	855,400	855,400	855,50	855,400	855,400	855,400	855,380	855,400	855,400	855,40
Scellino austriaco	106,092	106,092	106,10	106,092	106,092	106,092	106,090	106,092	106,092	106,09
Corona norvegese	191,260	191,260	191,25	191,260	191,260	191,260	191,260	191,260	191,260	191,26
Corona svedese	205,900	205,900	206 —	205,900	205,900	205,900	205,910	205,900	205,900	205,90
Marco finlandese	310,300	310,300	310 —	310,300	310,300	310,300	310,380	310,300	310,300	—
Dollaro australiano	1017 —	1017 —	1015 —	1017 —	1017 —	1017 —	1016,250	1017 —	1017 —	1017 —

Media dei titoli del 1° agosto 1991

Titolo	Valore
Rendita 5% 1935	66,050
Redimibile 10% (Edilizia scolastica) 1977-92	102,475
» 12% (Beni Esteri 1980)	101,775
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	97,375
Certificati del Tesoro speciali 18- 3-1987/94	85,475
» » » 21- 4-1987/94	85,300
» » C.T.O. 12,50% 1- 6-1989/95	100,075
» » » 12,50% 19- 6-1989/95	99,925
» » » 12,50% 18- 7-1989/95	100,125
» » » 12,50% 16- 8-1989/95	100,050
» » » 12,50% 20- 9-1989/95	100,025
» » » 12,50% 19-10-1989/95	99,900
» » » 12,50% 20-11-1989/95	99,950
» » » 12,50% 18-12-1989/95	99,775
» » » 12,50% 17- 1-1990/96	99,775
» » » 12,50% 19- 2-1990/96	99,475
» » » 12,50% 16- 5-1990/96	99,425
» » » 12,50% 15- 6-1990/96	99,325
» » » 12,50% 19- 9-1990/96	99,175
» » » 12,50% 20-11-1990/96	99,175
» » » 10,25% 1-12-1988/96	97,275
Certificati di credito del Tesoro 11% 1- 1-1987/92	99,875
» » » 10% 18- 4-1987/92	99,325
Certificati di credito del Tesoro 9,50% 19- 5-1987/92	98,975
» » » 8,75% 18- 6-1987/93	95,050
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	97,750
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	94,875
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	113,250
» » » 13,95% 1- 1-1990/94	102,050
» » » 13,95% 1- 1-1990/94 II	102,025
» » » TR 2,5% 1983/93	95,025
» » » Ind. 1- 9-1984/91	100,075
» » » » 1-10-1984/91	100,250
» » » » 1-11-1984/91	100,225
» » » » 1-12-1984/91	100,325
» » » » 1- 1-1985/92	100,450
» » » » 1- 2-1985/92	100,275
» » » » 18- 4-1986/92	100,675
» » » » 19- 5-1986/92	100,775
» » » » 20- 7-1987/92	100,350
» » » » 19- 8-1987/92	100,525
» » » » 1-11-1987/92	100,225
» » » » 1-12-1987/92	100,275
» » » » 1- 1-1988/93	100,050

Titolo	Scadenza	Prezzo
Certificati di credito del Tesoro Ind.	1- 2-1988/93	100,025
» » » »	1- 3-1988/93	99,975
» » » »	1- 4-1988/93	100,050
» » » »	1- 5-1988/93	100,475
» » » »	1- 6-1988/93	100,550
» » » »	18- 6-1986/93	100 —
» » » »	1- 7-1988/93	100,575
» » » »	17- 7-1986/93	99,775
» » » »	1- 8-1988/93	100,900
» » » »	19- 8-1986/93	99,375
» » » »	1- 9-1988/93	100,250
» » » »	18- 9-1986/93	99,325
» » » »	1-10-1988/93	100,225
» » » »	20-10-1986/93	99,550
» » » »	1-11-1988/93	100,475
» » » »	18-11-1987/93	99,625
» » » »	19-12-1986/93	99,825
» » » »	1- 1-1989/94	100,225
» » » »	1- 2-1989/94	100,275
» » » »	1- 3-1989/94	100,300
» » » »	15- 3-1989/94	100,175
» » » »	1- 4-1989/94	100,175
» » » »	1- 9-1988/94	99,725
» » » »	1-10-1987/94	99,100
» » » »	1-11-1989/94	99,775
» » » »	1- 1-1990/95	99,275
» » » »	1- 2-1985/95	100,050
» » » »	1- 3-1985/95	98,500
» » » »	1- 3-1990/95	99,900
» » » »	1- 4-1985/95	98,600
» » » »	1- 5-1985/95	98,725
» » » »	1- 5-1990/95	99,525
» » » »	1- 6-1985/95	98,500
» » » »	1- 7-1985/95	99,300
» » » »	1- 7-1990/95	99,050
» » » »	1- 8-1985/95	99 —
» » » »	1- 9-1985/95	98,425
» » » »	1- 9-1990/95	98,875
» » » »	1-10-1985/95	98,625
» » » »	1-10-1990/95	98,975
» » » »	1-11-1985/95	98,950
» » » »	1-11-1990/95	99,050
» » » »	1-12-1985/95	99,050
» » » »	1-12-1990/95	99,050
» » » »	1- 1-1986/96	98,950
» » » »	1- 1-1986/96 II	100,900
» » » »	1- 2-1986/96	99,025
» » » »	1- 3-1986/96	99,250
» » » »	1- 4-1986/96	99,525
» » » »	1- 5-1986/96	99,375
» » » »	1- 6-1986/96	99,325
» » » »	1- 7-1986/96	99,025
» » » »	1- 8-1986/96	98,450
» » » »	1- 9-1986/96	98,225
» » » »	1-10-1986/96	97,325
» » » »	1-11-1986/96	97,475
» » » »	1-12-1986/96	97,450
» » » »	1- 1-1987/97	97,450
» » » »	1- 2-1987/97	97,500
» » » »	18- 2-1987/97	97,475
» » » »	1- 3-1987/97	97,600
» » » »	1- 4-1987/97	97,900
» » » »	1- 5-1987/97	98,150
» » » »	1- 6-1987/97	98,125
» » » »	1- 7-1987/97	98,075
» » » »	1- 8-1987/97	98,425
» » » »	1- 9-1987/97	97,900

Titolo	Tasso	Scadenza	Prezzo
Buoni Tesoro Pol.	11,50%	1-11-1991	99,700
» » »	11,50%	21-12-1991	99,875
» » »	9,25%	1- 1-1992	99,275
» » »	9,25%	1- 2-1992	99,300
» » »	11,00%	1- 2-1992	99,475
» » »	9,15%	1- 3-1992	98,850
» » »	12,50%	17- 3-1992	99,850
» » »	9,15%	1- 4-1992	98,575
» » »	11,00%	1- 4-1992	99,175
» » »	12,50%	1- 4-1992	99,950
» » »	12,50%	1- 4-1990/92	99,925
» » »	12,50%	18- 4-1992	99,925
» » »	9,15%	1- 5-1992	98,400
» » »	11,00%	1- 5-1992	98,625
» » »	12,50%	1- 5-1992	99,425
» » »	12,50%	17- 5-1992	99,875
» » »	9,15%	1- 6-1992	98,450
» » »	10,50%	1- 7-1992	99,925
» » »	11,50%	1- 7-1992	99,400
» » »	11,50%	1- 8-1992	99,825
» » »	12,50%	1- 9-1992	100,075
» » »	12,50%	1-10-1992	100,050
» » »	12,50%	1- 2-1993	100,400
» » »	12,50%	1- 7-1993	99,875
» » »	12,50%	1- 8-1993	99,900
» » »	12,50%	1- 9-1993	99,500
» » »	12,50%	1-10-1993	99,525
» » »	12,50%	1-11-1993	99,325
» » »	12,50%	1-11-1993 Q	99,375
» » »	12,50%	17-11-1993	99,375
» » »	12,50%	1-12-1993	99,275
» » »	12,50%	1- 1-1989/94	99,450
» » »	12,50%	1- 1-1990/94	99,250
» » »	12,50%	1- 2-1990/94	99,600
» » »	12,50%	1- 3-1990/94	98,825
» » »	12,50%	1- 5-1990/94	98,800
» » »	12,50%	1- 6-1990/94	99 —
» » »	12,50%	1- 7-1990/94	99 —
» » »	12,50%	1- 9-1990/94	98,800
» » »	12,50%	1-11-1990/94	98,700
» » »	12,50%	1- 6-1990/97	97,775
» » »	12,50%	16- 6-1990/97	97,425
» » »	12,50%	1-11-1990/97	97,325

Titolo	Scadenza	Tasso	Prezzo
Certificati credito Tesoro E.C.U.	21- 9-1987/91	8,75%	99,500
» » » »	21- 3-1988/92	8,50%	98,925
» » » »	26- 4-1988/92	8,50%	98,325
» » » »	25- 5-1988/92	8,50%	98,475
» » » »	22-11-1984/92	10,50%	102,150
» » » »	22- 2-1985/93	9,60%	99,875
» » » »	15- 4-1985/93	9,75%	101 —
» » » »	22- 7-1985/93	9,00%	100,025
» » » »	25- 7-1988/93	8,75%	97,275
» » » »	28- 9-1988/93	8,75%	95,775
» » » »	26-10-1988/93	8,65%	95,850
» » » »	22-11-1985/93	8,75%	97,925
» » » »	28-11-1988/93	8,50%	94,250
» » » »	28-12-1988/93	8,75%	95,375
» » » »	21- 2-1986/94	8,75%	98,025
» » » »	25- 3-1987/94	7,75%	95,175
» » » »	19- 4-1989/94	9,90%	99,675
» » » »	26- 5-1986/94	6,90%	93,750
» » » »	26- 7-1989/94	9,65%	102,025
» » » »	30- 8-1989/94	9,65%	98,950
» » » »	26-10-1989/94	10,15%	98,925
» » » »	22-11-1989/94	10,70%	100,075
» » » »	24- 1-1990/95	11,15%	103,250
» » » »	27- 3-1990/95	12,00%	104,950
» » » »	24- 5-1989/95	9,90%	99,500
» » » »	29- 5-1990/95	11,50%	105,375

Il contabile del portafoglio dello Stato ANGELA MARIA STORACI

91M01081

MINISTERO DELLA SANITÀ

Preparazioni e confezioni di specialità medicinali che non possono essere più prodotte e immesse in commercio a seguito di modifiche autorizzate dal Ministero della sanità

Nell'elenco sotto riportato sono indicate confezioni e preparazioni di specialità medicinali per le quali il Ministero della sanità ha autorizzato modifiche. I prodotti modificati non possono più essere preparati e immessi in commercio. Le scorte degli stessi non possono essere più vendute, con la decorrenza appresso specificata:

Specialità medicinale e azienda titolare	Confezioni modificate non più producibili, e relativi numeri di codice	Confezioni autorizzate a seguito delle modifiche e relativi numeri di codice	Decorrenza del divieto di vendita delle scorte dei prodotti modificati	Data del decreto di modifica
Salisofar - Sofar S.p.a.	20 buste g 1,5 gran per clismi, codice 026925014	20 buste g 1,5 gran. per clismi, codice 026925038 con denominazione modificata in «Pentacol»	Non indicata (trattandosi modificazione denominazione)	2-5-1991
	60 compresse filmate mg 400, codice 026925026	60 compresse filmate mg 400, codice 026925040	Non indicata (trattandosi modificazione denominazione)	
Macroral - Dr. L. Zambeletti S.p.a. (ora Istituto farmaco biologico Malesci S.p.a.)	12 compresse mg 300, codice 025320019	12 compresse mg 300, codice immutato	Non indicata (trattandosi trasferimento di registrazione)	7-5-1991
	12 compresse mg 600, codice 025320021	12 compresse mg 600, codice immutato	Dal giorno successivo alla data di scadenza indicata in etichetta	
	12 bust. monodosi gran. mg 300, codice 025320033	12 bust. monodosi gran. mg 300, codice immutato	Non indicata (trattandosi trasferimento di registrazione)	
	12 bust. monodosi gran. mg 600, codice 025320045	12 bust. monodosi gran. mg 600, codice immutato	Non indicata (trattandosi trasferimento di registrazione)	
	flac. g 30 gran. per scir. est., codice 025320058	flac. g 30 gran. per scir. est., codice immutato con variazione eccipienti (variazione E 110 ed aggiunta E 127) per le compresse mg 600 e variazione conf.to (sostituzione del cucchiaio con misurino dosatore) per granulato per scir. est.	Dal giorno successivo alla data di scadenza indicata in etichetta	
Plasil enzimatico - Gruppo Lepetit S.p.a.	30 confetti, codice 022565016	30 confetti, codice immutato con variazione eccipienti (eliminazione poliacrilato cationico, variazione quantitativa calcio fosfato tribasico, talco, colofonia, gomma sandracca, essenza di trementina, gomma lacca, simeticone, gelatina, polivinilpirrolidone, ferro idrossidi ed ossidi).	Dal giorno successivo alla data di scadenza indicata in etichetta.	11-5-1991
Boldina Houdè - Lirca Synthelabo S.p.a. (ora Teofarma Sil)	50 granuli, codice 007444019	50 granuli, codice 007444021 con denominazione modificata in Boldina Hè Teofarma	Non indicata (trattandosi trasferimento di registrazione e modifica denominazione)	11-5-1991
Amaro Padil forte - Blue Cross S.r.l.	flac. g 250 sciroppo, codice 002320024	flac. g 250 sciroppo, codice 00232063	Dal giorno successivo alla data di scadenza indicata in etichetta	11-5-1991
	flac. g 500 sciroppo, codice 002320036	flac. g 500 sciroppo, codice 002320075	Dal giorno successivo alla data di scadenza indicata in etichetta	
	flac. g 900 sciroppo, codice 002320048	flac. g. 900 sciroppo, codice 002320087	Dal giorno successivo alla data di scadenza indicata in etichetta	
	10 flac. ml 10 sciroppo, codice 002320051	10 flac. mg 10 sciroppo, codice 002320099 con variazione composizione (eliminazione estratti fuidi di genziana, calamo aromatico, arancio amaro, codurango, caedamono, cascara sagrada, rabarbaro, aggiunta estratto molle di genziana e di cascara) ed eccipienti (aggiunta aromi naturali)	Dal giorno successivo alla data di scadenza indicata in etichetta	

Specialità medicinale e azienda titolare	Confezioni modificate non più producibili, e relativi numeri di codice	Confezioni autorizzate a seguito delle modifiche e relativi numeri di codice	Decorrenza del divieto di vendita delle scorte dei prodotti modificati	Data del decreto di modifica
Aquafor - Lirca Synthelabo S.p.a. (ora Chinoin S.p.a.)	30 compresse mg 20, codice 023752025	30 compresse mg 20; codice immutato	Non indicata (trattandosi trasferimento di registrazione)	11-5-1991
Rifinah - Gruppo Lepetit S.p.a.	8 confetti mg 150, codice 025377019	8 confetti mg 150, codice immutato	Dal giorno successivo alla data di scadenza indicata in etichetta	11-5-1991
	8 confetti mg 300, codice 025377021	8 confetti mg 300, codice immutato	Dal giorno successivo alla data di scadenza indicata in etichetta	
	24 confetti mg 300, codice 025377033	24 confetti mg 300, codice immutato con variazione eccipienti	Dal giorno successivo alla data di scadenza indicata in etichetta	
Normoxidil - Sigma Tau S.p.a (ora Medosan S.r.l.)	flac ml 60 soluz. per uso topico al 2%, codice 026644043	flac ml 60 soluz. per uso topico al 2%, codice immutato	Non indicata (trattandosi trasferimento di registrazione)	11-5-1991
Fluantil - Farniades S.p.a. (ora Plough Inc. - USA - rappr. da Farmades S.p.a.)	12 compresse effervescenti, codice 017635018	16 compresse gommose rivestite masticabili, codice 017635020 con variazione forma farm. e confezione (da 12 compr. aff. a 16 compr. gommose riv. mast.) e comp./eliminazione acido ascorbico e variazione acido acchilsalicilico) - con denominazione modificata in Aspergum	Immediata (trattandosi mod. comp.)	11-5-1991
Firmavit - Firma S.p.a.	20 capsule, codice 023115013	20 capsule, codice 023115114	1-10-1991	11-5-1991
	30 capsule, codice 023115025	30 capsule, codice 023115126	1-10-1991	
	10 flac. per os., codice 023115076	10 flac. per os., codice 023115140	1-10-1991	
	6 fiale liof. + 6 fiale solventi, codice 023115090	6 fiale liof. + 6 fiale solventi, codice 023115165	1-10-1991	
	10 fiale liof. + 10 fiale solventi, codice 023115102	10 fiale liof. + 10 fiale solventi, codice 023115177 con variazione composizione (eliminazione calcio folinato) e conf.to (per le capsule da flac. di vetro a blister)	1-10-1991	
Sobrepin respiro - Camillo Corvi S.p.a.	10 fiale ml 4 i.m., codice 023498013	10 fiale ml 4 i.m., codice immutato con variazione eccipienti (aggiunta sodio fosfato, potassio fosfato e mannite)	Dal giorno successivo alla data di scadenza indicata in etichetta	11-5-1991
Xylocaina Epinefrina 2% odontoiatrica- Astra Dental S.p.a.	100 tubofiale autoaspiranti ml 1,8, codice 022671010	10 tubofiale autoaspiranti ml 1,8, codice immutato	Dal giorno successivo alla data di scadenza indicata in etichetta	11-5-1991
	50 tubofiale ml 1,8, codice 022671022	50 tubofiale ml 1,8, codice immutato	Dal giorno, successivo alla data di scadenza indicata in etichetta	
	5 tubofiale ml 1,8, codice 022671046	5 tubofiale ml 1,8, codice immutato con variazione eccipienti (eliminazione metilparaidrossibenzoato)	Dal giorno successivo alla data di scadenza indicata in etichetta	
Citanest 3% Octapressin - Astradental S.p.a.	50 tubofiale ml 1,8, codice 021578012	50 tubofiale ml 1,8, codice immutato	Dal giorno successivo alla data di scadenza indicata in etichetta	11-5-1991
	5 tubofiale ml 1,8, codice 021578024	5 tubofiale ml 1,8, codice immutato con variazione eccipienti (eliminazione paraidrossibenzoato di metile)	Dal giorno successivo alla data di scadenza indicata in etichetta.	

Specialità medicinale e azienda titolare	Confezioni modificate non più producibili, e relativi numeri di codice	Confezioni autorizzate a seguito delle modifiche e relativi numeri di codice	Decorrenza del divieto di vendita delle scorte dei prodotti modificati	Data del decreto di modifica
Bisolvon - Boehringer Ingelheim S.p.a.	20 compresse, codice 021004027	20 compresse, codice immutato	Dal giorno successivo alla data di scadenza indicata in etichetta	11-5-1991
	6 supp. ad., codice 021004054	6 supp. ad., codice 021004116	1-10-1991	
	6 supp. bamb., codice 021004078	6 supp. bamb., codice 021004128 con variazione eccipienti: per le compresse variazione lattosio e gelatina, per le supposte ad. e bamb.; variazione polietipenglicole 1500 e 6000 e sorbitanmonostearato, agg. sodio fosfato e butolidrossianisolo	1-10-1991	
Supero - Lifepharma S.r.l. (ora Francia farmaceutici S.r.l.)	flac. mg 500 + f. solv. ml 2 i.m., codice 024339018	flac. mg 500 + f. solv. ml 2 i.m., codice immutato	Non indicata (trattandosi di trasferimento di registrazione)	11-5-1991
	flac. g 1 + f. solv. ml 4 i.m., codice 024339020	flac. g 1 + f. solv. ml 4 i.m., codice immutato	Non indicata (trattandosi di trasferimento di registrazione)	
	flac. mg 750 + f. solv. ml 3 i.m., codice 024339044	flac. mg 750 + f. solv. ml 3 i.m., codice immutato	Non indicata (trattandosi di trasferimento di registrazione)	
	vena-flac. g 1 + f. solv. ml 10, codice 024339057	vena-flac. g 1 + f. solv. ml 10, codice immutato	Non indicata (trattandosi di trasferimento di registrazione)	
Clenasma - Biomedica Foscama S.p.a.	flac. ml 150 sciroppo, codice 025100025	flac. ml 150 sciroppo, codice immutato con variazione eccipienti (variazione alcool, acido citrico, aggiunta citrato di sodio)	Dal giorno successivo alla data di scadenza indicata in etichetta	11-5-1991
Redoxon Roche - Prodotti Roche S.p.a.	20 discoidi, codice 005064062	«senza zucchero» 20 compresse masticabili all'arancia, codice 005064151 con variazione forma farm. (da discoidi a compr. mast.), comp. (sostituzione di parte dell'acido ascorbico con sodio ascorbato) ed eccipienti, aggiunta della dizione «senza zucchero» e «all'arancia»	Immediata (trattandosi di modifica composizione di farmaco di automedicazione)	11-5-1991
Summavit rafforzato - Stab. chim. farm. Mendelejeff S.r.l. (ora Bioprogress S.p.a.)	40 compresse masticabili, codice 009931015	40 compresse masticabili, codice immutato	Non indicata (trattandosi di trasferimento di registrazione)	11-5-1991
Aspirina - Bayer Italia S.p.a.	«03 sistema tampone», 4 compresse mg 325, codice 004763241	«03 sistema tampone», 4 compresse mg 325, codice immutato	Dal giorno successivo alla data di scadenza indicata in etichetta	11-5-1991
	«03 sistema tampone», 10 compresse mg 325, codice 004763254	«03 sistema tampone», 10 compresse mg 325, codice immutato	Dal giorno successivo alla data di scadenza indicata in etichetta	
	«03 sistema tampone», 20 compresse mg 325, codice 004763266	«03 sistema tampone», 20 compresse mg 325, codice immutato con variazione eccipienti (eliminazione glicerilbcenato, magnesio stearato, var. amido di mais e croscarmellose sodica)	Dal giorno successivo alla data di scadenza indicata in etichetta	

Specialità medicinale e azienda titolare	Confezioni modificate non più producibili, e relativi numeri di codice	Confezioni autorizzate a seguito delle modifiche e relativi numeri di codice	Decorrenza del divieto di vendita delle scorte dei prodotti modificati	Data del decreto di modifica
Cidilin - Bioresearch S.p.a. (ora Errekappa Euroterapici S.p.a.)	5 fiale mg 250 im/ev 2 ml, codice 023799048	5 fiale mg 250 ml 2 im/ev, codice immutato	Non indicata (trattandosi di trasferimento di registrazione)	11-5-1991
	3 fiale mg 500 im/ev 3 ml, codice 023799051	3 fiale mg 500 ml 3 im/ev, codice immutato	Non indicata (trattandosi di trasferimento di registrazione)	
	5 fiale mg 500 im/ev 3 ml, codice 023799063	5 fiale mg 500 ml 3 im/ev, codice immutato	Non indicata (trattandosi di trasferimento di registrazione).	
	1 fiala mg 1000 im/ev 5 ml, codice 023799075	1 fiala mg 1000 ml 5 im/ev, codice immutato	Non indicata (trattandosi di trasferimento di registrazione)	
	3 fiale mg 1000 im/ev 5 ml, codice 023799087	3 fiale mg 1000 ml 5 im/ev, codice immutato	Non indicata (trattandosi di trasferimento di registrazione)	
Incremin - Cyanamid Italia S.p.a.	flac. ml 10 gocce uso orale, codice 012752010	flac. ml 10 gocce uso orale, codice 012752034 assegnazione qualifica farmaco di automedicazione	Immediata (trattandosi di assegnazione qualifica farmaco di automedicazione)	11-5-1991
Albumina Sclavo - Sclavo S.p.a.	flac. ml 10 soluz. al 25%, codice 022515011	flac. ml 10 soluz. al 25%, codice 022515112	Non indicata (trattandosi di variaz. denominazione)	11-5-1991
	flac. ml 20 soluz. al 25%, codice 022515023	flac. ml 20 soluz. al 25%, codice 022515124	Non indicata (trattandosi di variaz. denominazione)	
	flac. ml 50 soluz. al 25% con set infusionale, codice 022515035	flac. ml 50 soluz. al 25% con set infusionale, codice 022515136	Non indicata (trattandosi di variaz. denominazione)	
	flac. ml 10 soluz. al 20%, codice 022515047	flac. ml 10 soluz. al 20%, codice 022515148	Non indicata (trattandosi di variaz. denominazione)	
	flac. ml 20 soluz. al 20%, codice 022515050	flac. ml 20 soluz. al 20%, codice 022515151	Non indicata (trattandosi di variaz. denominazione)	
	flac. ml 50 soluz. al 20% con set infusionale, codice 022515062	flac. ml 50 soluz. al 20% con set infusionale, codice 022515163	Non indicata (trattandosi di variaz. denominazione)	
	flac. ml 100 soluz. al 20% con set infusionale, codice 022515074	flac. ml 100 soluz. al 20% con set infusionale, codice 022515175	Non indicata (trattandosi di variaz. denominazione)	
	flac. ml 50 soluz. al 5% con set infusionale, codice 022515086	flac. ml 50 soluz. al 5% con set infusionale, codice 022515187	Non indicata (trattandosi di variaz. denominazione)	
	flac. ml 100 soluz. al 5% con set infusionale, codice 022515098	flac. ml 100 soluz. al 5% con set infusionale, codice 022515199	Non indicata (trattandosi di variaz. denominazione)	
	flac. ml 250 soluz. al 5% con set infusionale, codice 022515100	flac. ml 250 soluz. al 5% con set infusionale, codice 022515201 con denominazione modificata in «Albital»	Non indicata (trattandosi di variaz. denominazione)	
Fluimucil - Zambon Group S.p.a.	20 compresse eff. mg 600, codice 020582108	20 compresse eff. mg 600, codice 020582108 con variazione confezionamento (da strip a blister)	Dal giorno successivo alla data di scadenza indicata in etichetta	11-5-1991
Ulcosyntex - Francia farmaceutici S.r.l.	30 compresse mg 25, codice 025638014	30 compresse mg 25, codice 025638040	Non indicata (trattandosi di variazione di denominazione)	11-5-1991
	50 compresse mg 25, codice 025638026	50 compresse mg 25, codice 025638053	Non indicata (trattandosi di variazione di denominazione)	
	50 compresse mg 50, codice 025638038	50 compresse mg 50, codice 025638065 con denominazione modificata in Frazim	Non indicata (trattandosi di variazione di denominazione)	

Specialità medicinale e azienda titolare	Confezioni modificate non più producibili, e relativi numeri di codice	Confezioni autorizzate a seguito delle modifiche e relativi numeri di codice	Decorrenza del divieto di vendita delle scorte dei prodotti modificati	Data del decreto di modifica
Rintal U.V. - Bayer A.G. - Germania, rappr. da Bayer Italia S.p.a.	flac. ml 500 sosp. al 2,5%, reg. n. 25147	flac. ml 500 sosp. al 2,5, n. reg. immutato	Dal giorno successivo alla data di scadenza indicata in etichetta	20-5-1991
	flac. ml 2500 sosp. al 2,5%, reg. n. 25147	flac. ml 2500 sosp. al 2,5, n. reg. immutato	Dal giorno successivo alla data di scadenza indicata in etichetta	
	flac. ml 250 sosp. al 10%, reg. n. 25147/1	flac. ml 250 sosp. al 10%, n. reg. immutato con variazione eccipienti	Dal giorno successivo alla data di scadenza indicata in etichetta	
Quait - S.I.T. S.r.l..	20 compresse mg 1, codice 023299011	20 compresse mg 1, codice immutato con variazione eccipienti (var. lattosio, magnesio stearato, agg. cellulosa microcristallina, polivinilpirrolidone, polietilenglicole 6000) e confezionamento (da pilloliera di vetro a blister opaco)	Dal giorno successivo alla data di scadenza indicata in etichetta	20-5-1991
Ibilex - Ist. Bioch. It. Giovanni Lorenzini S.p.a.	flac. pv. liof. mg 250 + f. solv. ml 2,75, codice 023836048	flac. pv. liof. mg 250 + f. solv. ml 3, codice immutato	Dal giorno successivo alla data di scadenza indicata in etichetta	20-5-1991
	flac. pv. liof. g 1 + f. solv. ml 4,2, codice 023836063	flac. pv. liof. g 1 + f. solv. ml 4, codice immutato con variazione eccipienti (var. del solvente da ml 2,75 a ml 3 per la preparazione mg 250 e da ml 4,2 a ml 4 per la preparazione g 1)	Dal giorno successivo alla data di scadenza indicata in etichetta	
OL-BI - Boniscontro e Gazzone S.a.s. (ora Gricar chemical S.r.l.)	30 compresse masticabili, codice 018081012	30 compresse masticabili, codice 018081024 assegnazione qualifica farmaco di automedicazione	Immediata (trattandosi di assegnazione qualifica farmaco di automedicazione)	20-5-1991
Vaxpar - Sclavo S.p.a.	flac. 1 dose vacc. liof. + f. solv. ml 0,5, codice 027504012	flac. 1 dose vacc. liof. + f. solv. ml 0,5, codice 027504036	Dal giorno successivo alla data di scadenza indicata in etichetta	20-5-1991
	flac. 1 dose vacc. liof. + f. siringa solv. ml 0,5, codice 027504024	flac. 1 dose vacc. liof. + f. siringa solv. ml 0,5, codice 027504048 con variazione eccipienti (elim. uso di kanamicina nei terreni di cultura) - con denominazione modificata in Vaxipar	Dal giorno successivo alla data di scadenza indicata in etichetta	
Polaramin - Schering Plough S.p.a.	10 fiale ml 1 mg 5, codice 018554042	10 fiale ml 1 mg 5, codice 028050019 reg. come spec. med. a sé stante con la nuova denominazione Polamin	Non indicata (trattandosi di registrazione prodotto a sé stante e di modifica denominazione)	20-5-1991
Supposte di glicerina Angelini - Aziende Chimiche Riunite Angelini Francesco - A-CRAF S.p.a.	20 supposte di glicerina per adulti, codice 026525016	20 supposte di glicerina per adulti, codice 026525067	Non indicata (trattandosi di modifica di denominazione)	20-5-1991
	20 supposte di glicerina per bambini, codice 026525028	20 supposte di glicerina per bambini, codice 026525079	Non indicata (trattandosi di modifica di denominazione)	
	12 microsupposte di glicerina per lattanti, codice 026525030	12 microsupposte di glicerina per lattanti, codice 026525081 con denominazione modificata in Verolax	Non indicata (trattandosi di modifica di denominazione)	

Specialità medicinale e azienda titolare	Confezioni modificate non più producibili, e relativi numeri di codice	Confezioni autorizzate a seguito delle modifiche e relativi numeri di codice	Decorrenza del divieto di vendita delle scorte dei prodotti modificati	Data del decreto di modifica
Dohyvac 4 U.V. - Solvay Animal Health Inc. - U.S.A. - rappr. da Solvay Veterinaria S.p.a.	flac. 1 dose + 1 flac. diluente, reg. n. 26768	flac. 1 dose + 1 flac. diluente, n. di reg. immutato	Non indicata (trattandosi di modifica di denominazione)	20-5-1991
	10 flac. 1 dose + 10 flac. diluente, reg. n. 26768	10 flac. 1 dose + 10 flac. diluente, n. di reg. immutato	Non indicata (trattandosi di modifica di denominazione)	
	50 flac. 1 dose + 50 flac. diluente, reg. n. 26768	50 flac. 1 dose + 50 flac. diluente, n. di reg. immutato con denominazione modificata in «Dohyvac DA2PI»	Non indicata (trattandosi di modifica di denominazione)	
Clinoril - Neopharmed S.p.a.	30 compresse mg 200, codice 023410044	30 compresse mg 200, codice immutato con variazione eccipienti (var. stearato di magnesio)	Dal giorno successivo alla data di scadenza indicata in etichetta	20-5-1991
Cortaid - Upjohn S.p.a. (ora Lachifarma S.r.l.)	tubo g 10 crema allo 0,5%, codice 026033011	tubo g 10 crema allo 0,5%, codice immutato	Non indicata (trattandosi di trasferimento di registrazione)	20-5-1991
	tubo g 20 crema allo 0,5%, codice 026033023	tubo g 20 crema allo 0,5%, codice immutato	Non indicata (trattandosi di trasferimento di registrazione)	
Equiton - Difa Cooper S.p.a. (ora Bruschettini S.r.l.)	flac ml 5 collirio, codice 026064016	flac. ml 5 collirio, codice immutato con richiesta del periodo di validità da 36 a 18 mesi	31-8-1991 (limitatamente alla confezione riportante il periodo di validità di 36 mesi)	20-5-1991
Rossepar - Farmaceutici Lenza S.r.l. (ora KBR - Kroton Biologic Researches S.r.l.)	10 flac. ml 10 sciroppo, codice 018309031	10 flac. ml 10 sciroppo, codice immutato	Non indicata (trattandosi di trasferimento di registrazione)	20-5-1991
Actraphane HM 40 UI/ml - Novo Nordisk AS - Danimarca - rappr. da Novo Nordisk Farmaceutici S.r.l.	1 flac. ml 10, codice 027563016	1 flac. ml 10, codice 027563028	Non indicata (trattandosi di modifica di denominazione)	20-5-1991
Canivax CHL U.V. - Rhone Merieux - Francia - rappr. da Pierzoo Rhone Merieux S.p.a.	100 flac. monodose di vacc. liof. + 100 flac. di vaccino, reg. n. 24095	100 flac. monodose di vacc. liof. + 100 flac. di vaccino, n. di reg. immutato	Dal giorno successivo alla data di scadenza indicata in etichetta	27-5-1991
	10 blister monodose da 1 flac. di vacc. liof. + 1 sir. precaricata, reg. n. 24095	10 flac. monodose di vacc. liof. + 10 flac. vacc. n. di reg. immutato con variazione confezionamento (da scatola di cartone a scatola di plastica) per 100 flac. monodose e di conf. (da 10 bl. monodose da 1 flac. + 1 sir. a 10 flac. monodose + 10 flac.)	Dal giorno successivo alla data di scadenza indicata in etichetta	
Canivax CL - Rhone Merieux - Francia - rappr. da Pierzoo Rhone Merieux S.p.a.	10 flac. monodose ml 1, reg. n. 25183	10 flac. monodose ml 1, n. di reg. immutato con variazione confezionamento (da scatola di cartone a scatola di plastica)	Dal giorno successivo alla data di scadenza indicata in etichetta	27-5-1991
Mobilat - Luitpold S.p.a. . . .	tubo g 50 pomata, codice 021078023	tubo g 40 pomata, codice 021078035 con variazione confezionamento (da tubo g 50 a tubo g 40)	1-1-1992	27-5-1991
Glyvenol - Ciba Geigy S.p.a. .	10 supposte mg 400, codice 021058033	10 supposte mg 400, codice immutato con variazione eccipienti (eliminazione di miglyol e E 110)	Dal giorno successivo alla data di scadenza indicata in etichetta	27-5-1991
Prolifen - Chiesi Farmaceutici S.p.a.	10 capsule mg 50, codice 021839028	10 capsule mg 50, codice immutato con variazione eccipienti (eliminazione indigotina E 132, agg. ossido di ferro E 172, var. biossido di titanio E 171 e gelatina)	Dal giorno successivo alla data di scadenza indicata in etichetta	27-5-1991

91A3512

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione alla direzione didattica del 1° circolo di Voghera ad accettare alcune donazioni

Con decreto del prefetto della provincia di Pavia 31 dicembre 1990, protocollo n. 6800-I, la direzione didattica del 1° circolo di Voghera è stata autorizzata ad accettare la donazione di L. 2.000.000 per l'acquisto di un personal computer, offerta dalla Banca del monte di Lombardia.

Con decreto del prefetto della provincia di Pavia 31 dicembre 1990, protocollo n. 6801, la direzione didattica del 1° circolo di Voghera è stata autorizzata ad accettare la donazione di L. 2.000.000 offerta dalla Cassa di risparmio delle provincie lombarde, per l'allestimento di un laboratorio linguistico.

91A3469

Autorizzazione alla direzione didattica del 2° circolo di Voghera ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto della provincia di Pavia 31 dicembre 1990, protocollo n. 7326/I, la direzione didattica del 2° circolo di Voghera (Pavia) è stata autorizzata ad accettare la somma L. 2.000.000 offerta dall'Istituto bancario San Paolo di Torino per le dipendenti scuole del circolo.

91A3470

Autorizzazione alla direzione didattica di Stradella ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto della provincia di Pavia 31 dicembre 1990, protocollo n. 7326-I, la direzione didattica di Stradella è stata autorizzata ad accettare la donazione di L. 2.000.000 disposta dalla Banca del monte di Lombardia per l'acquisto di un personal computer.

91A3471

Istituzione della sezione di arti grafiche presso l'istituto statale d'arte di Grottaglie

Con decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1988, registrato alla Corte dei conti il 20 giugno 1991, registro n. 019, foglio n. 022, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro, viene istituita, a decorrere dal 1° settembre 1987, presso l'I.S.A. di Grottaglie (Taranto) una sezione di arti grafiche con annessi i laboratori di arte applicata per la tipografia e arte applicata per la stampa litografica e ne viene approvata la tabella organica.

91A3472

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Autorizzazione all'Istituto universitario orientale di Napoli ad acquistare alcuni immobili

Il prefetto di Napoli con decreto n. 100934/1.27.5 - 2° Sett. A, ha autorizzato l'Istituto universitario orientale ad acquistare mediante permuta, terreni di proprietà dei signori Rita e Matteo Cucino per un valore di L. 1.500.000 da destinare ad insediamenti universitari.

91A3491

ENTE FERROVIE DELLO STATO

Avviso agli obbligazionisti

Dal 31 luglio 1991 è pagabile presso le banche sottoindicate, l'ottava cedola d'interesse relativa al semestre febbraio 1991/luglio 1991 del prestito obbligazionario 1987/1993, indicizzato 2ª emissione, di nominali lire 1.000 miliardi, nella misura del 6,30% lordo, pari al 5,906% al netto della ritenuta fiscale del 6,25%:

Banca nazionale del lavoro - Banco di Napoli - Banco di Sicilia - Banco di Sardegna - Monte dei Paschi di Siena - Credito italiano - Banco di Roma - Banca commerciale italiana - Banco di Santo Spirito - Cassa di risparmio di Calabria e Lucania - Banca nazionale delle comunicazioni - Istituto bancario San Paolo di Torino - Banca popolare di Novara - Istituto di credito delle casse di risparmio italiane - Banca nazionale dell'agricoltura - Cassa di risparmio delle provincie lombarde - Cassa di risparmio di Roma - Credito romagnolo - Banca Manusardi & C. - Istituto bancario italiano.

Si comunica inoltre che:

a) per le obbligazioni di istituti di credito mobiliare di cui all'art. 4 punto A del regolamento del prestito, il tasso annuo di rendimento, pari alla media aritmetica semplice dei rendimenti medi effettivi lordi di maggio e giugno 1991 è risultato pari al 12,625%;

b) per i BOT semestrali, di cui all'art. 4 punto B del regolamento del prestito, il tasso annuo di rendimento, pari alla media aritmetica semplice dei rendimenti lordi corrispondenti ai prezzi di assegnazione delle aste tenutesi nei mesi di novembre e dicembre 1990, corretto dal fattore motiplicativo in uso per i C.C.T. di attuale emissione (1-tn/1-to), è risultato pari all'11,029%;

c) la media aritmetica risulta, pertanto, pari all'11,827% equivalente al tasso semestrale del 5,75%.

In conseguenza, a norma dell'art. 4 del regolamento del prestito, per effetto dell'arrotondamento allo 0,05% per eccesso e della maggiorazione dello 0,15%, le obbligazioni frutteranno per il semestre agosto 1991/gennaio 1992, scadenza 31 gennaio 1992, cedola n. 9, un interesse lordo del 5,90% pari ad un rendimento del 5,531% al netto della ritenuta fiscale del 6,25%.

91A3527

REGIONE UMBRIA

Autorizzazione all'uso di contenitori in polietilene tereftalato e vetro per il confezionamento dell'acqua minerale «Fonte Tullia».

Con decreto del presidente della giunta regionale n. 333 dell'8 luglio 1991 la S.r.l. Tulli acque minerali, con sede in Spoleto, via Flaminia, 71, e stabilimento in località S. Angelo di Sellano (Perugia), è stata autorizzata a produrre e mettere in vendita l'acqua minerale naturale «Fonte Tullia» in contenitori di polietilene tereftalato «Kodapak pet 9921 W» della Eastman Chemical International prodotti dalla ditta Fanini Fain di Ascoli Piceno, Loreto e Fiorano Modenese.

La medesima ditta è altresì autorizzata a confezionare la suddetta acqua minerale in contenitori di:

vetro della capacità di 200, 250, 330, 500, 750, 1000, 1500 e 2000 ml;

cartone politenato in brik da 250 e 500 ml;

P.E.T. della capacità di 200, 250, 330, 500, 750 e 1000 ml.

91A3514

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo alla deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica 30 maggio 1991 concernente: «Assegnazione della somma di L. 13.762.384.499 del Fondo sanitario nazionale 1991 - parte corrente, per il finanziamento di mutui contratti con la Cassa depositi e prestiti per opere di edilizia sanitaria». (Deliberazione pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 168 del 19 luglio 1991).

Nella tabella allegata alla deliberazione citata in epigrafe, concernente la ripartizione per regioni della somma assegnata alla Cassa depositi e prestiti per i mutui contratti per la realizzazione di opere di edilizia sanitaria, alla pag. 29, prima colonna, della suindicata *Gazzetta Ufficiale*, in corrispondenza della regione Puglia, dove è scritto: «*11.049.758.713*», si legga ed intenda: «*1.049.758.713*».

91A3528

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A. Herio, 21

◇ **L'AQUILA**
Libreria UNIVERSITARIA
Piazza V. Rivera, 6

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci

◇ **TERAMO**
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

MATERA
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **PALMI (Reggio Calabria)**
Libreria BARONE PASQUALE
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di Fiorelli E.
Via Buozzi, 23

◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51

◇ **SALERNO**
Libreria ATHENA S.a.s.
Piazza S. Francesco, 66

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
Via Matteotti, 36/B

◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1

◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
Libreria TARANTOLA
Via Matteotti, 37

◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE S.a.s.
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria UNIVERSITAS
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ **FROSINONE**
Cartolibreria LE MUSE
Via Marittima, 15

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio 7

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33
Libreria GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Chiosco Pretura di Roma
Piazzale Clodio

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10

◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste

◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5

◇ **SAVONA**
Libreria IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
Libreria DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi S.n.c.
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
GARZANTI Libreria internazionale
Palazzo Università
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

◇ **VARESE**
Libreria PONTIGGIA e C.
Corso Moro, 3

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

◇ **PESARO**
LA TECNOGRAFICA
di Mattioli Giuseppe
Via Mameli, 80/82

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
DI.E.M. Libreria giuridica
c/o Palazzo di Giustizia
Viale Elena, 1

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ASTI**
Libreria BORELLI TRE RE
Corso Alfieri, 364

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10

◇ **NOVARA**
Libreria POLICARO
Via Mille, 16

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20
SO.CE.DI. S.r.l.
Via Roma, 80

◇ **VERCELLI**
Libreria LA LIBRERIA
Corso Libertà, 46

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65

◇ **BARI**
Libreria FRANCO MILELLA
Viale della Repubblica, 16/B
Libreria LATERZA e LAVIOSA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60

◇ **MESSINA**
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando, 15/16

◇ **RAGUSA**
Libreria E. GIGLIO
Via IV Novembre, 39

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

◇ **TRAPANI**
Libreria LO BUE
Via Cassio Cortese, 8

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Libreria AMEDEO NUOVA
di Quilici Irma & C. S.n.c.
Corso Amedeo, 23/27

◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via S. Paolino, 45/47
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **MASSA**
GESTIONE LIBRERIE
Piazza Garibaldi, 8

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MONTEMILIUS
Viale Conseil des Commis, 28

VENETO

◇ **BELLUNO**
Cartolibreria BELLUNESE
di Baldan Michela
Via Loreto, 22

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511

◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1991

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1991
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1991 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1991

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale . . . . L. 315.000
- semestrale . . . . L. 170.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale . . . . L. 56.000
- semestrale . . . . L. 40.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale . . . . L. 175.000
- semestrale . . . . L. 95.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale . . . . L. 50.000
- semestrale . . . . L. 40.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale . . . . L. 175.000
- semestrale . . . . L. 95.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:
- annuale . . . . L. 600.000
- semestrale . . . . L. 330.000

Tipo G - Abbonamento cumulativo al tipo F e alla Gazzetta Ufficiale parte II:
- annuale . . . . L. 800.000

Tipo H - Abbonamento cumulativo al tipo A e alla Gazzetta Ufficiale parte II:
- annuale . . . . L. 530.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di L. 70.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1991.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale* . . . . L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II* e *III*, ogni 16 pagine o frazione . . . . L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi»* . . . . L. 2.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione . . . . L. 1.300
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione . . . . L. 1.300

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale . . . . L. 110.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione . . . . L. 1.300

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale . . . . L. 70.000
Prezzo di vendita di un fascicolo . . . . L. 7.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1991
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate . . . . L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna . . . . L. 1.500
per ogni 96 pagine successive . . . . L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata . . . . L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale . . . . L. 280.000
Abbonamento semestrale . . . . L. 170.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione . . . . L. 1.300

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189